SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° luglio 1997.

Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise. (Ordinanza n. 2621).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il quale all'art. 1, commi 2 e 5, prevede, che il Dipartimento della protezione civile predisponga programmi di interventi urgenti per fronteggiare situazioni d'emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia e che all'attuazione degli interventi si provveda avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali;

Vista l'intesa sottoscritta in data 10 aprile 1996 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile e il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la regione siciliana, l'Eni-Sud e l'Agip Petroli S.p.a.;

Visti i programmi inoltrati dalle regioni Calabria e Molise rispettivamente con note n. 5189 del 5 maggio 1997 e n. 10763 del 14 agosto 1996;

Considerato che i programmi trasmessi dalle regioni Calabria e Molise non prevedono interventi rispettivamente per i comuni di Conflenti (Catanzaro), Gimigliano (Catanzaro), Verbicaro (Cosenza), Pizzo (Vibo Valentia) e Castelverrino (Isernia) per i quali è stato accertato dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche un grave stato di dissesto e che pertanto si rende necessario prevedere l'integrazione dei citati programmi per gli interventi urgenti nei suddetti comuni;

Visto il programma inerente ai dissesti idrogeologici nella regione siciliana predisposto dalla commissione tecnica istituita con decreto n. 1591 del 6 giugno 1996 del Sottosegretario di Stato per la protezione civile sul quale la giunta di governo della regione siciliana con deliberazione n. 78 del 18 marzo 1997, ha espresso l'intesa prevista dall'art. 1, comma 2, della citata legge 25 settembre 1996, n. 496, a condizione che venga previsto con i fondi disponibili un ulteriore intervento di consolidamento per il centro urbano di Favara (Agrigento) e per la città di Gela (Caltanissetta), ciascuno dell'importo di lire 5 miliardi;

Vista la successiva nota del presidente della regione siciliana n. 3369 del 23 aprile 1997 con la quale viene delegata l'attività di coordinamento per le azioni di competenza della regione inerenti l'attuazione del citato programma all'assessore regionale per la presidenza;

Considerato che per l'attuazione del programma relativo alla regione siciliana l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, destina la somma di lire 250 miliardi e che è inoltre previsto, al comma 5 dello stesso art. 1, per la stessa regione e per le regioni Calabria e Molise l'utilizzazione del Fondo comunitario relativo all'indicizzazione del Quadro comunitario di sostegno (deflattore);

Visto il «programma operativo di difesa ambientale, risanamento del suolo e salvaguardia delle coste in seguito a dissesti idrogeologici», predisposto dal Dipartimento della protezione civile dell'importo di 60 Mecu fesr, inoltrato al Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'utilizzazione di risorse comunitarie provenienti dall'indicizzazione nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 1994/1999 per le regioni dell'obiettivo 1;

Vista la nota n. 5/483/R del 19 marzo 1997 del Servizio per le politiche di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con la quale si comunica che il comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno nella seduta del 20 febbraio 1997 ha adottato, in relazione alle risorse provenienti dall'indicizzazione, la decisone di destinare «60 Mecu fesr per il finanziamento delle azioni di difesa ambientale, risanamento del suolo e di salvaguardia delle coste in conseguenza dei dissesti idrogeologici», a titolarità del Dipartimento per la protezione civile;

Vista la successiva nota n. 5/484/R del 19 marzo 1997 del citato servizio per le politiche di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con la quale viene trasmesso il programma operativo di difesa ambientale risanamento del suolo e salvaguardia delle coste in seguito a dissesti idrogeologici alla Commissione europea D.G. XVI politiche regionali;

Ritenuto che il Fondo comunitario pari a 60 Mecu fesr debba essere prioritariamente ripartito come segue fra le tre regioni indicate nell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 e per le attività di assistenza tecnica e monitoraggio del programma operativo comunitario:

regione siciliana 27,5 Mecu fesr pari a circa lire 55 miliardi;

regione Calabria 20,0 Mecu fesr pari a circa lire 40 miliardi;

regione Molise 11,75 Mecu fesr pari a circa lire 23,5 miliardi;

attività assistenza tecnica e monitoraggio P.O. 0.75 Mecu fesr;

Ritenuto necessario, al fine di garantire l'immediato avvio delle progettazioni, indagini e consulenze inerenti al programma relativo alle regioni Calabria e Molise, attribuire l'ulteriore finanziamento rispettivamente di lire 2 miliardi e di lire 1,5 miliardi;

Ritenuto altresì di dover stanziare per gli interventi urgenti sulla frana di Ripalimosani (Campobasso) un ulteriore finanziamento di lire 2,5 miliardi ad integrazione dei fondi comunitari destinati allo scopo nel programma inerente la regione Molise;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 19 maggio 1997;

Sentite le regioni interessate;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. È stabilita la ripartizione dei fondi attribuiti al Dipartimento della protezione civile come indicato in premessa per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste, nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia rispettivamente per gli importi di lire 42 miliardi, 27,5 miliardi e 305 miliardi.

2. È altresì approvato il programma articolato in tre fasce A), B), e C): di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza.

Le fasce A) e B) comprendono interventi cofinanziati con i fondi di cui al decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, con quelli di cui al capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi comunitari assegnati al Dipartimento della protezione civile derivanti dall'indicizzazione del quadro comunitario di sostegno (Q.C.S.). Con i fondi previsti per progettazioni nella fascia A saranno redatti i progetti relativi agli interventi di cui alla fascia C) affinché possano essere successivamente presi in considerazione in sede di eventuale rimodulazione del programma stesso come previsto dal successivo art. 3, comma 8.

3. Per quanto attiene gli interventi sulla viabilità provinciale nella regione siciliana, interessata da dissesti idrogeologici, per i quali è previsto in programma il relativo finanziamento, le amministrazioni provinciali provvederanno a definire con proprio atto deliberativo il relativo elenco dei lavori prioritari da eseguire con le somme assegnate dandone comunicazione all'assessore alla presidenza della regione, all'ufficio del genio civile competente ai sensi del successivo art. 2 e al Dipartimento della protezione civile che provvede alla relativa presa d'atto previo parere del comitato di cui al successivo art. 3.

4. Per quanto attiene gli interventi nella regione Molise relativi ai dissesti idrogeologici nei territori dei comuni di Petacciato (Campobasso) e Ripalimosani (Campobasso) il presidente della regione, commissario delegato in forza dell'ordinanza n. 2438 del 15 maggio 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 1996, definirà lo specifico elenco degli interventi e indagini da realizzare con i fondi assegnati con il programma di cui al comma 2 trasmettendolo al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto. La validità dell'ordinanza sopracitata è prorogata fino al 31 dicembre 1997 conformemente alla proroga dello stato di emergenza disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1997, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117. Per la realizzazione degli interventi il commissario delegato può avvalersi anche delle deroghe di cui al successivo art. 7.

Il commissario è altresì autorizzato ad integrare di numero tre unità, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, il comitato tecnico scientifico di cui alla citata ordinanza.

5. Al finanziamento di lire 42 miliardi relativo al programma per la regione Calabria si fa fronte quanto a lire 40 miliardi con una quota di pari importo del citato fondo proveniente dal Quadro comunitario di sostegno e quanto a lire 2 miliardi a valere sul capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997.

Al finanziamento di lire 27,5 miliardi relativo al programma per la regione Molise si fa fronte quanto a lire 23,5 miliardi con una quota di pari importo del fondo comunitario sopracitato e quanto a lire 4 miliardi a valere sul capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al finanziamento di lire 305 miliardi per la regione siciliana si fa fronte in quanto a lire 250 miliardi con i fondi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 e in quanto a lire 55 miliardi con una quota di pari importo del fondo comunitario sopracitato.

6. La realizzazione delle opere comprese nella fascia B) del programma di cui alla presente ordinanza sarà autorizzata definitivamente dal Dipartimento della protezione civile in relazione alle reali disponibilità dei fondi comunitari.

Ove i suddetti fondi comunitari non vengano utilizzati nei tempi fissati o in caso di disponibilità di ulteriori risorse comunitarie aggiuntive, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può rimodulare il programma estendendolo, ove necessario, alle altre regioni dell'obiettivo 1 del quadro comunitario di sostegno sempre che le stesse abbiano disponibili gli elaborati progettuali relativi agli interventi proposti.

Art. 2.

1. All'attuazione degli interventi provvedono i soggetti indicati in programma, utilizzando il relativo finanziamento assegnato con la presente ordinanza.

I soggetti attuatori assumono la piena competenza alla esecuzione dell'opera con le modalità, condizioni e tempi definiti nella presente ordinanza. Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici del soggetto attuatore saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o statuto ne sono preposti che dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta da parte dell'ente e ove non intervenga entro tale termine si intenderà reso favorevolmente.

2. L'ente attuatore con il finanziamento assegnato provvede a compensare l'importo contrattuale dei lavori, indagini e forniture compresi i maggiori oneri derivanti da esigenze non prevedibili emerse in corso d'opera, dalle spese generali e tecniche comprese quelle di collaudo delle opere, dell'IVA, delle indennità di esproprio ed occupazione, di indennizzi e canoni, danni a terzi dipendenti dalla esecuzione delle opere e danni di forza maggiore ed ogni altro onere finanziario comunque preordinato e conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera e agli adempimenti della presente ordinanza.

3. Gli uffici regionali del genio civile, dei quali si avvale il Dipartimento della protezione civile, provvedono alla vigilanza sull'attuazione degli interventi previsti in programma effettuando le verifiche e i controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva dei lavori e di adempimento dell'oggetto della presente ordinanza. Tali verifiche non esimono il soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità sulla regolare e perfetta esecuzione dell'intervento. Di tali uffici si avvalgono altresì i prefetti designati commissari delegati per l'espletamento delle attività tecnico-amministrative connesse all'esecuzione dei lavori.

Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale, comunque nascente da parte del soggetto attuatore con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, (lavori, indagini, incarichi professionali, danni, contenzioso, maggiori oneri per ritardati pagamenti ecc.) e le verifiche di cui sopra riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'ente attuatore regolati dalla presente ordinanza affinché possa essere garantito il rispetto di procedure, modalità e tempi di attuazione dalla stessa previsti. Pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente sono a carico dell'ente attuatore che provvederà alla relativa copertura o con mezzi propri o reperiti nell'ambito di altro finanziamento.

4. Per l'espletamento delle attività è riconosciuto al personale degli uffici regionali del genio civile, compreso quello dirigente, un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, in aggiunta a quello autorizzato dall'amministrazione di appartenenza, nella misura massima di 30 ore mensili. A tale scopo fra le somme a disposizione di ciascun progetto; verrà destinata una aliquota massima pari all'1% dell'importo dei lavori con la quale si potranno compensare anche le attività fuori sede con riconoscimento del trattamento di missione spettante per legge.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è estesa anche al personale, compreso quello dirigente, degli uffici degli enti attuatori degli interventi, degli uffici dei prefetti nominati commissari delegati e del Dipartimento della protezione civile, effettivamente impegnato nelle attività di cui alla presente ordinanza. Il relativo onere graverà sulle somme a disposizione per gli interventi in programma per gli enti attuatori e per i prefetti e sulla somma relativa a progettazioni indagini etc. per il personale del Dipartimento della protezione civile.

6. La regione Molise, per le attività connesse alla frana di Ripalimosani, ha facoltà di concedere al personale impegnato, compreso quello dirigente, fino a 50 ore di prestazioni di lavoro straordinario, in aggiunta a quello di cui al comma precedente, con onere a carico del proprio bilancio.

7. In attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, l'assessore regionale alla presidenza della regione siciliana provvede alle attività di monitoraggio relative all'attuazione del programma avvalendosi dei dati comunicati dagli uffici regionali del genio civile e alla formulazione di eventuali proposte per la rimodulazione del programma di cui al successivo art. 3, comma 8.

8. Le opere realizzate restano attribuite alle amministrazioni di pertinenza.

Art. 3.

1. Con decreto del Sottosegretario di Stato per la protezione civile è istituito, per il tempo necessario all'attuazione del programma di cui all'art. 1, un comitato tecnico-amministrativo composto da nove membri esperti di cui almeno cinque appartenenti alla Commis-

sione grandi rischi e al Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche (G.N.D.C.I.). Ad uno dei membri sono conferite le funzioni di presidente.

Il comitato è integrato di volta in volta, in relazione alle esigenze, dai provveditori regionali alle OO.PP., dagli ispettori tecnici regionali dei LL.PP. ovvero, in assenza di tale ruolo, dal dirigente tecnico regionale dell'assessorato ai LL.PP. avente funzione equivalente, e dagli ingegneri capo degli uffici regionali del genio civile competenti sulle questioni da esaminare.

Il comitato assolve alle funzioni di consulenza e supporto esprimendosi sulle questioni di carattere tecnico che gli saranno prospettate e provvede all'esame dei progetti relativi agli interventi in programma di importo superiore a 2 miliardi di lire valutandoli sotto il profilo della qualità tecnica e della congruità economica e proponendo eventuali modifiche e integrazioni.

Il comitato si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile e si avvale di una segreteria tecnica composta da non più di sette unità tecniche e tre di personale di supporto dell'ufficio opere pubbliche d'emergenza del Dipartimento della protezione civile.

La segreteria tecnica sarà nominata contestualmente al comitato e con lo stesso provvedimento si stabiliranno i rispettivi compensi.

2. I legali rappresentanti degli enti attuatori e commissari delegati indicono entro dieci giorni dalla disponibilità del progetto una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ove necessario in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, avvalendosi dei poteri ivi previsti.

Per gli interventi di importo superiore a 2 miliardi la conferenza di servizi viene indetta successivamente alla valutazione del comitato di cui al precedente comma 1.

Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché una volta che lo stesso sia approvato i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati, o suo delegato, il relativo parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere può essere espresso anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti.

3. L'approvazione di cui al comma precedente ha effetto di variante agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore interessati dalla esecuzione delle opere (piani regolatori fognari, piani regolatori portuali ecc.) in deroga alle norme statali e regionali in materia.

4. Il progetto viene definitivamente e formalmente approvato dal soggetto attuatore o dal commissario delegato ed è dichiarato di pubblica utilità urgente ed indifferibile.

5. Eventuali autorizzazioni, nulla osta e ulteriori pareri che si dovessero rendere necessari in corso d'opera da parte di enti e amministrazioni statali e regionali dovranno essere rilasciati entro dieci giorni dalla richiesta da parte del soggetto attuatore; decorso tale termine l'autorizzazione si intenderà resa favorevolmente.

6. L'importo del finanziamento definitivamente assegnato all'ente attuatore per la realizzazione dell'opera con le modalità di cui alla presente ordinanza è quello risultante dall'atto di approvazione del progetto di cui al precedente comma 4. Le economie rispetto all'originaria previsione di finanziamento prevista nel programma di cui all'art. 1 unitamente ai fondi di cui ai ribassi d'asta ottenuti con l'appalto dei lavori sono riutilizzate dal Dipartimento della protezione civile in ciascuna regione per la realizzazione di ulteriori interventi secondo le modalità di cui al successivo comma 8.

7. Gli enti attuatori degli interventi finanziati con il programma, ove la spesa per le opere in progetto esuberi il finanziamento assegnato, possono provvedere alla relativa integrazione con altro finanziamento, compresi mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, con onere a carico del proprio bilancio.

Anche la parte delle opere finanziate con i fondi aggiuntivi soprindicati è assoggettata alle disposizioni e deroghe di cui alla presente ordinanza.

Ad analoga procedura può farsi ricorso per il finanziamento degli interventi di cui alla fascia C) del programma o di interventi di competenza di altre amministrazioni, interrelati e strettamente connessi a quelli in programma, previa la rimodulazione dello stesso con le modalità di cui al successivo comma sulla base di specifico formale impegno degli enti interessati per la copertura finanziaria. A tale riguardo anche le regioni potranno, in deroga alla legislazione vigente, accendere mutui a loro totale carico con la Cassa depositi e prestiti per il completamento dei programmi di cui all'art. 1.

Nel caso di ricorso a mutui con la Cassa depositi e prestiti si applicano le procedure attuative, in quanto compatibili, di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2597 del 18 giugno 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 23 giugno 1997.

8. In relazione allo stato d'attuazione degli interventi nei tempi previsti dalla presente ordinanza, alla disponibilità dei progetti e dei finanziamenti di cui ai precedenti commi 6 e 7 il piano viene rimodulato dal Dipartimento della protezione civile, previa istruttoria del comitato di cui al precedente comma 1, sentita la regione interessata prevedendo, ove necessario, la anticipata realizzazione di interventi compresi nella fascia C) che abbiano disponibile la relativa progettazione, idonea a poter procedere all'immediato appalto dei lavori, con le modalità previste dalla presente ordinanza, o anche interventi non in programma.

Art. 4.

1. Per la redazione dei progetti gli enti attuatori e commissari delegati possono affidare anche a liberi professionsti specifici incarichi di progettazione o con-

sulenza avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 7. In tal caso dovranno essere seguite specifiche direttive che verranno impartite dal Dipartimento della protezione civile.

2. L'onere per la redazione dei progetti relativi agli interventi di cui all'elenco A) rientra nell'ambito del finanziamento. Il relativo incarico dovrà essere conferito entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della presente ordinanza. I lavori dovranno essere affidati e consegnati nei tempi previsti dall'art. 5.

3. L'importo per le progettazioni relative agli interventi il cui finanziamento ricade interamente nelle fasce B) e C) nonché l'individuazione dei soggetti attuatori per quelli ricadenti interamente nella fascia C) sono definiti con separati decreti del Sottosegretario di Stato per la protezione civile, previo parere del comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente art. 3 espresso sulla base di perizie di spesa predisposte dai soggetti proponenti.

All'onere relativo si fa fronte con le somme previste per progettazioni nell'elenco A) del programma inerente a ciascuna regione.

4. Con la somma di lire 10.000 milioni di cui all'elenco A del programma relativo alla regione siciliana destinato a spese per progettazioni, indagini, monitoraggi e oneri di funzionamento del comitato tecnico-amministrativo, di cui all'art. 3, si attuano oltre alle progettazioni di cui al precedente comma 3 anche: indagini sul dissesto idrogeologico nel territorio regionale con particolare riguardo al sottosuolo delle città di Noto e Caltagirone e alla viabilità statale e provinciale. A valere sulla stessa somma il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a liquidare alla Società Eni-Sud l'onere dalla stessa sostenuto per la progettazione, indagini e consulenze relative alle opere di protezione civile e consolidamento della diga foranea nel porto industriale di Gela anticipato dalla stessa società in forza dell'intesa di cui in premessa.

5. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'affidamento dell'incarico relativo alle attività di assistenza tecnica e monitoraggio del programma operativo comunitario in premessa avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 7 e utilizzando le somme previste allo scopo nello stesso programma.

Art. 5.

1. Avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 7 all'affidamento degli interventi in programma di cui all'art. 1, dotati di progetto di massima, si procede a mezzo appalto concorso e i lavori dovranno essere consegnati entro centoventi giorni dall'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi di cui al precedente art. 3, comma 2.

All'affidamento degli interventi dotati di progetto esecutivo si provvede attraverso ogni più celere forma e procedura di affidamento avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 7 affinché i relativi lavori vengano consegnati entro novanta giorni dall'approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi di cui al precedente art. 3, comma 2.

I termini di cui sopra vengono aumentati di trenta giorni per gli interventi il cui importo dei lavori superi la soglia prevista per l'appalto in ambito comunitario.

2. Ove l'affidamento dei lavori avvenga a mezzo appalto concorso per la costituzione delle commissioni giudicatrici si applicano le deroghe di cui al successivo art. 7 e per i progetti il cui importo dei lavori sia superiore a cinque miliardi di lire delle stesse dovrà far parte un membro del comitato di cui all'art. 3, comma 1, designato dal presidente del comitato stesso e l'ingegnere capo del genio civile territorialmente competente.

All'onere per la commissione giudicatrice si provvede con le somme a disposizione di progetto.

3. Prima di procedere all'affidamento dei lavori secondo le norme di legge che regolano questo aspetto, l'ente attuatore dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta all'esecuzione dell'opera come risultante dal progetto approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. La scelta del soggetto esecutore dovrà avvenire secondo il più rigoroso rispetto di tutte le leggi statali e regionali e specifiche - compresa la normativa antimafia - che regolano l'esecuzione di opere pubbliche ed alla cui osservanza il soggetto attuatore è tenuto fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 7 ciò anche al fine di non pregiudicare il concorso comunitario al finanziamento delle opere.

4. Tutte le attività di cui alla presente ordinanza necessarie per pervenire alla consegna dei lavori dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. In caso di inadempienza nel rispetto dei tempi fissati dalla presente ordinanza si potrà procedere alla sostituzione del soggetto attuatore nominando un commissario delegato.

Art. 6.

1. Le somme relative agli interventi in programma verranno corrisposte dal Dipartimento della protezione civile mediante anticipazioni ai soggetti attuatori e ai commissari delegati secondo la seguente modulazione:

20% entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunque dopo il conferimento dell'incarico di progettazione;

30% sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore previo accertamento dell'ufficio del genio civile competente dell'avvenuta consegna dei lavori e concreto inizio dei lavori;

40% sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore corredata dalla documentazione tecnico-contabile, riscontrata dal genio civile competente, dalla quale si evinca che è stato speso l'80% delle precedenti anticipazioni;

10% ad avvenuto collaudo dei lavori mediante richiesta dell'ente attuatore corredata dal relativo certificato di collaudo e da delibera di approvazione dello stesso da parte dell'ente.

Le somme derivanti dai finanziamenti comunitari saranno corrisposte con analoga modulazione successivamente all'accredito delle stesse al Dipartimento della protezione civile.

2. Qualora al termine dell'intervento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese, convalidata dagli organi di controllo del soggetto attuatore, una somma inferiore a quella del finanziamento assegnato, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione e sarà reincamerato dal Dipartimento della protezione civile anche per la parte già erogata all'ente.

3. Il Dipartimento per la protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori dei lavori relativi al programma avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

1. Per l'affidamento degli incarichi di assistenza tecnica, progettazione e direzione lavori, collaudo e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sottoelencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, titolo VI, art. 331 e r.d. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni - Titolo II, articoli 11, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 32, 35, 45 e 46;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, commi 5, 7, 9, 16, 17, 19 comma 1, lettera *b)*, commi 5 e 6, articolo 20, commi 4-*quater*, 4-*quinquies*, 6, 7 e 8, articoli 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, commi 3 e 5, 32 e 34;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 26 e 27;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8.

decreto del Presidente della Repubblica numero 616/1977, articoli 81 e 82;

regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21;

legge n. 431/1985 per quanto attiene il vincolo posto per la immodificabilità di particolari siti in una fascia di 150 metri dai fiumi.

Per gli interventi da realizzare nella regione siciliana è altresì autorizzata la deroga alle seguenti norme regionali:

legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 20, 26, 27, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 52, 58, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, articoli, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 31, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, articoli 3, 9, 11, 20, e successive modifiche e integrazioni;

legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 21.

Art. 8.

1. I soggetti attuatori e i commissari delegati sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 9.

1. I soggetti attuatori e i commissari delegati per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 10.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali; le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare, sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

REGIONE SICILIA

tabella 1

COMUNE	PROV.	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO FASCIA A L. 496/96	IMPORTO FASCIA B (Q.C.S.) DEFLATTORE	SOGGETTO ATTUATORE
1 - OPERE FISICHE						
Agrigento	AG	Valle dei Templi	Consolidamento costoni rocciosi	5.000.000.000	5.000.000.000	Prefetto di Agrigento Commissario delegato
Cammarata	AG	Contrada Bocca di Capra	Consolidamento frana	2.500.000.000		Amministrazione comunale di Cammarata
Favara	AG	Centro urbano	Consolidamento Piersanti Mattarella	5.000.000.000		Prefetto di Agrigento Commissario delegato
Naro	AG	Centro urbano	Consolidamento pendici a valle del Centro Abitato zona N.E.	5.000.000.000		Amministrazione comunale di Naro
Racalmuto	AG	Versante N.E. abitato	Consolidamento versante N.E.	2.000.000.000		Amministrazione comunale di Racalmuto
S. Stefano Quisquina	AG	Centro abitato versante S.W.	Consolidamento zona limitrofa a P.zza Maddalena Chiesa Madre Fabbricati		3.000.000.000	Genio Civile di Agrigento
Siculiana	AG	Marina di Siculiana	Consolidamento alle pendici a monte di Siculiana Marina	3.000.000.000		Amministrazione comunale di Siculiana
Caltanissetta	CL	Quartieri S. Anna e S. Venera	Consolidamento degli antichi quartieri e zone vallive	10.000.000.000	5.000.000.000	Prefetto di Caltanissetta Commissario delegato
Gela	CL	Centro urbano Capo Soprano, V.le Mediterraneo e Piana di Gela	Consolidamento costone Lungomare, apertura alvei torrenti Maroglio e Benefisio, sistemazione idrica canali	4.000.000.000	1.000.000.000	Prefetto di Caltanissetta Commissario Delegato
Gela	CL	"Porto Isola"	Opere di protezione e consolidamento della diga foranea a salvaguardia del porto industriale di Gela	55.000.000.000		Prefetto di Caltanissetta Commissario delegato
Acicastello/Acicatena	CT	Collina Vampolieri	Consolidamento e regimentazione acque di superficie e di falda	25.000.000.000		Amministrazioni comunali di Acicastello/Acicatena
Acireale	CT	Timpa di Acireale	Opere regimazione acque mediante collettore e Cons.to pareti rocciose		5.000.000.000	Genio Civile di Catania
Bronte	CT	V.le Vittorio Veneto e Scibilla	Presidi di presa ed opere di consolidamento		1.000.000.000	Genio Civile di Catania

COMUNE	PROV.	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO		SOGGETTO ATTUATORE
				FASCIA A L. 496/96	FASCIA B (Q.C.S.) DEFLATTORE	
Caltagirone	CT	Cinconvallazione di Levante e C.da Miracoli	Consolidamenti Quartiere S. Giorgio e versante C.da Miracoli	9.000.000.000		Amministrazione comunale di Caltagirone
Castel di Judica	CT	Via Generale Cascino	Stabilizzazione area in frana		2.000.000.000	Genio Civile di Catania
Castiglione di Sicilia	CT	Via S. Francesco	Opere di sostegno e regimentazione acque tratto strada Mezza Costa		1.000.000.000	Genio Civile di Catania
Mineo	CT	*Zona Castello*	*Consolidamento dissesto a valle della* parte orientale campo sportivo		1.000.000.000	Genio Civile di Catania
Piedimonte Etneo	CT	Versante Regionale Parco Finocchio	Consolidamento versante a ridosso dell'abitato di Presa	1.500.000.000		Genio Civile di Catania
Randazzo	CT	Contrada Torrazze	Ripristino funzionalità idraulica fiume Alcantara e interventi zona in frana	6.000.000.000		Genio Civile di Catania
			Interventi infrastrutturali connessi alla frana di competenza Comunale		4.000.000.000	Comune di Randazzo
San Cono	CT	Via Mira e Via Rossini	Consolidamento dissesto		1.000.000.000	Genio Civile di Catania
Assoro	EN	Zona N.O. abitato	Consolidamento pareti rocciose	2.500.000.000		Amministrazione comunale di Assoro
Calascibetta	EN	Centro abitato	Consolidamento nel centro urbano	2.500.000.000		Amministrazione comunale di Calascibetta
Catenanuova	EN	Centro abitato versanti N.E. e N.O.	Consolidamento terreni in frana		1.000.000.000	Genio Civile di Enna
Centuripe	EN	Vie Tommaseo e Ariosto	Consolidamento pendici	2.000.000.000		Amministrazione comunale Centuripe
Cerami	EN	Centro urbano	Consolidamento pareti rocciose		2.000.000.000	Amministrazione comunale di Cerami
Enna	EN	località varie	consolidamento pareti rocciose	9.000.000.000		Amministrazione comunale di Enna
Gagliano Castelferrato	EN	Vie Roma, S. Sebastiano e zone a monte circonvallazione	*Consolidamento pendici*	2.500.000.000		Amministrazione comunale di Gagliano Castelferrato
Nicosia	EN	località varie - Centro abitato	Consolidamento pareti rocciose	4.000.000.000		Amministrazione comunale di Nicosia

COMUNE	PROV.	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO		SOGGETTO ATTUATORE
				FASCIA A L. 496/96	FASCIA B (Q.C.S.) DEFLATTORE	
Piazza Armerina	EN	Area sott. centro storico	Sistemazione statico-idraulico-forestale		1.000.000.000	Genio Civile di Enna
Troina	EN	Vie Lazio e Liccardi	Consolidamento pendici		1.000.000.000	Genio Civile di Enna
Alcara Li Fusi	ME	Centro abitato	Consolidamento costone roccioso sovrastante l'abitato	5.000.000.000		Amministrazione comunale Alcara li Fusi
Antillo	ME	Contrade De Acquavena, Giardino, Portella e Cimitero	Consolidamento versante in frana	5.000.000.000		Amministrazione comunale di Antillo
Capo d'Orlando	ME	Centro abitato	Consolidamento costone roccioso		2.000.000.000	Amministrazione comunale di Capo d'Orlando
Castelmola	ME	Centro abitato	Consolidamento e protezione vert.le costone roccioso zona Portamola	6.000.000.000		Amministrazione comunale di Castelmola
Fondachelli Fantina	ME	Centro abitato	Ripristino viabilità		3.000.000.000	Amministrazione comunale Fondachelli Fantina
Mazzarrà S. Andrea	ME	Torrente Mazzarrà	Funzionalità statica ponte strada Mazzarrà - Furnari opere idrauliche		1.000.000.000	Genio Civile di Messina
S. Alessio Siculo	ME	Lungomare - centro abitato	Opere a salvaguiardia costa e abitato	3.000.000.000		Amministrazione comunale di S. Alessio Siculo
S. Domenica Vittoria	ME	Località Valanga e Spezzafiaschi	Consolidamento versante abitato	3.500.000.000		Amministrazione comunale di S. Domenica Vittoria
San Fratello	ME	Centro abitato	Consolidamento versante in frana	2.000.000.000		Amministrazione comunale di San Fratello
San Teodoro	ME	Circonvallazione	Opere di contenimento e regimazione acque		3.000.000.000	Amministrazione comunale di San Teodoro
Sant'Angelo di Brolo	ME	Contrade varie	Consolidamento e regimazione acque		1.000.000.000	Amministrazione comunale di Sant'Angelo di Brolo
Santo Stefano di Camastra	ME	Centro abitato	Consolidamento versante in frana	1.000.000.000		Amministrazione comunale S. Stefano di Camastra
Taormina	ME	Crocifisso, Decima e Madonna delle Grazie	Consolidamento aree prossimità abitati		1.000.000.000	Amministraazione Comunale di Taormina
Capaci	PA	Centro abitato e periferia	Consolidamento costone roccioso a monte del centro abitato	2.000.000.000		Amministrazione comunale di Capaci

COMUNE	PROV.	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO		SOGGETTO ATTUATORE
				FASCIA A L. 496/96	FASCIA B (Q.C.S.) DEFLATTORE	
Castronovo di Sicilia	PA	Centro abitato - M. Kassar	Consolidamento monte Kassar a difesa abitato	2.000.000.000		Amministrazione comunale di Castronovo di Sicilia
Cefalu'	PA	*Centro abitato - C.da Caldura*	*Bonifica costone roccioso sovrastante* l'abitato - Cons.to dissesto Eliporto	2.500.000.000		*Amministrazione comunale* di Cefalù
Corleone	PA	Centro abitato - Castello *Soprano*	Consolidamento costone roccioso del *castello Soprano*	2.000.000.000		Amministrazione comunale di *Corleone*
Marineo	PA	Centro abitato - Rocca	Consolidamento costone roccioso sovrastante l'abitato	2.000.000.000		Amministrazione comunale di Marineo
Palermo	PA	Monte Pellegrino e Via Bonanno	Consolidamento costone roccioso	10.000.000.000		Amministrazione comunale di Palermo
Pollina	PA	Centro abitato	Consolidamento versante a salvaguardia viabilità	2.000.000.000		Genio Civile di Palermo
Ragusa	RG	V.M.P. Arezzi	Opere di risagomatura costone	800.000.000		Genio Civile di Ragusa
Avola	SR	Chiusa di Avola - Frazione	Inalveazione torrente Cavalunica a difesa ospedale e zona abitata a sud SS 115	10.000.000.000	5.000.000.000	Amministrazione comunale di Avola
Noto	SR	Contrade S. Paolo, Fiurara, Pettoruto, Saraceno e Via XX Settembre	Cons.to area in frana, regimentazione acque e opere fiumi Tellero e Asinaro - Bonifica Costone Via XX Settembre		4.000.000.000	Genio Civile di Siracusa
Sortino	SR	Contrada Ortonovo	Consolidamento ponte in prossimità della Strada P.le Fuscie - Canicattini		1.000.000.000	Genio Civile di Siracusa

AMMINISTRAZIONE	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO		SOGGETTO ATTUATORE
			FASCIA A L. 496/96	FASCIA B (Q.C.S.) DEFLATTORE	
Provincia di Caltanissetta	varie	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	4.500.000.000		Amministrazione Provinciale di Caltanissetta
Provincia di Catania	varie	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	3.000.000.000		Amministrazione Provinciale di Catania

AMMINISTRAZIONE	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO		SOGGETTO ATTUATORE
			FASCIA A L. 496/96	FASCIA B (Q.C.S.) DEFLATTORE	
Provincia di Enna	varie	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	3.700.000.000		Amministrazione Provinciale di Enna
Provincia di Messina	varie	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	2.000.000.000		Amministrazione Provinciale di Messina
Provincia di Palermo	varie	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	8.500.000.000		Amministrazione Provinciale di Palermo
Provincia di Ragusa	varie	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	1.000.000.000		Amministrazione Provinciale di Ragusa
Provincia di Siracusa	varie	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	2.000.000.000		Amministrazione Provinciale di Siracusa
Provincia di Trapani	varie	Consolidamento dissesti viabilità provinciale	1.000.000.000		Amministrazione Provinciale di Trapani
2 - Progettazioni, indagini, monitoraggi, e oneri funzionamento Comitato Tecnico Amministr[illegible]vo			10.000.000.000		
		TOTALE.................	250.000.000.000	55.000.000.000	

REGIONE SICILIA

tabella 2

COMUNE	PROV.	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO FASCIA C
1 - OPERE FISICHE				
Agrigento	AG	Periferia urbanizzata	Smottamento nord del quadrivio Spinosanta	800.000.000
Agrigento	AG	Via dell'Annunziata	Costruzione di un'opera di sostegno su pali per consolidamento dello smottamento in Via dell'Annunziata	800.000.000
Agrigento	AG	Centro urbano	Costruzione di un muro di contenimento Via Caduti della resistenza	300.000.000
Favara	AG	Periferia urbanizzata	Eliminazione pericolo connesso al dissesto della Via Cheguevara	250.000.000
Racalmuto	AG	Centro urbano	Sistemazione dissesti in via Generale Macaluso	700.000.000
Ribera	AG	Secca Grande - Via Miramare	Eliminazione pericolo conseguente crollo muri in Via Miramare Località Secca Grande con esecuzione terrazzamenti muri e tiranti	500.000.000
Caltanissetta	CL	Via Scopatore civici nn. 211-213-215	Muro di sostegno con fondazioni indirette opere drenaggio e captazione acque	350.000.000
Caltanissetta	CL	Via N. Colaianni prossimità Via Cavour	Realizzazione muro di sostegno	150.000.000
Caltanissetta	CL	Via S. Giovanni Bosco, 117	Realizzazione muro di sostegno e protezione della scarpata con reti metalliche chiodate	150.000.000
Campofranco	CL	A monte Via XXV aprile e delle case popolari	Muro in c.a. su pali	450.000.000
Campofranco	CL	A valle della scuola media	Realizzazione di un muro di sostegno	250.000.000
Gela	CL	Centro urbano	Consolidamento versante frana e sistemazione idrogeologica scarpata	800.000.000
Marianopoli	CL	Villa Messineo lungo Via Calvario	Demolizione e ricostruzione muro di contenimento in c.a.	200.000.000
Mazzarino	CL	Via F.S. Di Paola	Consolidamento Fabbricati sistemazione canale sottostante sistema control	500.000.000
Sutera	CL	Base di Monte San Paolino	Ricostruzione muri in pietrame a secco crollati	300.000.000

COMUNE	PROV.	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO FASCIA C
Sutera	CL	Zone a monte di Via Pisciotto quartiere Rabato	Realizzazione tratti di paratie e muri su pali per consolidare la zona in frana	300.000.000
Sutera	CL	Via Senatore Mormino	Muro di sostegno su pali a salvaguardia strada e fabbricati a monte	500.000.000
Catania	CT	Via P. Mignosi (zona Via Palermo)	Opere consolidamento versante regimazione acque (crollo muro d'argine torrente Acquicella) sommità versante in presenza abitazione	1.000.000.000
Catania	CT	Monte Po	Opere consolidamento collina dissesto fianco meridionale interessante abitazioni edifici pubblici e canali drenaggio	2.055.000.000
Maletto	CT	Via Prof. Putrino	Ripristino stabilità e transitabilità n. 3 frane interessanti tratti strada	800.000.000
Mineo	CT	Ospedale civico	Ripristino stabilità muri sostegno - Dissesti muri sostegno versante sottostante ospedale civico	500.000.000
Mineo	CT	Via Rota	Consolidamento, stabilità muri calcarei a sostegno base versante sabbioso calcarinitico su via della Rota e edifici	350.000.000
Mineo	CT	C.da Roccovè	Opere consolidamento e stabilizzazione dissesto per incisione su ripido versante con scarico fognario dell'abitato e pregiudizio fabbricati	1.650.000.000
Palagonia	CT	C.da Carrubba	Opere consolidamento e stabilizzazione dissesto costone roccioso sovrastante l'abitato	2.500.000.000
Palagonia	CT	Via Stretto e C.da Carrubba	Opere consolidamento e stabilizzazione del versante con rischi per le abitazioni	490.000.000
Calascibetta	EN	Centro abitato	Consolidamento centro abitato zona nord	6.000.000.000
Centuripe	EN	Centro abitato	Consolidamento Via Cicerone - Crollo muro	500.000.000
Gagliano C.	EN	Centro abitato	Consolidamento pendici a monte Via S. Cono e Quartiere	600.000.000
Gagliano C.	EN	Via Pertini	Costruzioni muri di sostegno	300.000.000
Piazza Armerina	EN	Vico Scalo - Bico Balzo	Ricostruzione muri di sostegno	50.000.000
Piazza Armerina	EN	Via Mazzini e area sottostante	Realizzazione sistemazione pendici con opere idrauliche	500.000.000
Piazza Armerina	EN	Via Giovanni Verga e pendici sovrastanti	Sistemazione pendice con muri di sostegno	500.000.000

COMUNE	PROV.	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO FASCIA C
Piazza Armerina	EN	Via Campagna S. Martino - Centro storico	Ripristino muro di sostegno in medie pendici con fognatura	150.000.000
Piazza Armerina	EN	Via Favara - Centro storico	Rifacimento muro di sostegno	50.000.000
Piazza Armerina	EN	Vico Leone - Centro storico	Ripristino muro lesionato scalinata divelta	50.000.000
Piazza Armerina	EN	Cortile La Malfa	Rifacimento muro di sostegno in parte crollato	30.000.000
Sperlinga	EN	Via Nazionale a valle scuola elementare	Costruzione muro sostegno	250.000.000
Troina	EN	Pendici a monte via Cappuccini	Consolidamento pendici	500.000.000
Capizzi	ME	C.so Dante Alighieri	Consolidamento mediante realizzazione di micropali e muri di sostegno a protezione delle scarpate sede viaria	300.000.000
Casalvecchio Siculo	ME	Strada Provinciale	Opere consolidamento demolizione rifacimento tratto di muro su micropali, strada provinciale in prossimità di Casalvecchio centro	1.000.000.000
Cesaro' Castroreale	ME	Centro abitato e zona cimitero	Ripristino viabilità	600.000.000
Furci Siculo	ME	Frazione Artale	Opere consolidamento a protezione dei fabbricati	700.000.000
Gaggi	ME	C.da Guardia	Opere consolidamento e recupero ambientale (discarica)	700.000.000
Galati Mamertino	ME	C.da Salicoria	Opere consolidamento versante mediante paratia tirantata, cunicoli, drenanti, gabbionate, regimentazione acque superficiali	3.000.000.000
Graniti	ME	Contrada Misericordia	Opere consolidamento idrogeologico versante in frana	3.000.000.000
Letojanni	ME	Zona versante Case popolari	Opere consolidamento a protezione corticale di versanti con disciplina acque superficiali	700.000.000
Messina	ME	Versanti centro abitati e frazioni	Opere consolidamento versanti	2.000.000.000
Mongiuffi Melia	ME	Area limitrofa al Santuario Madonna della Libera	Opere consolidamento versante mediante opere d'arte su fondazione indirette e regimentazione delle acque superficiali	1.000.000.000
Novara Di Sicilia	ME	Centro abitato e Fraz. S. Basilio	Opere consolidamento centro abitato e Fraz. S. Basilio	500.000.000

COMUNE	PROV.	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO FASCIA C
Pagliara	ME	Centro abitato	Opere consolidamento e regimentazione acque	300.000.000
S. Pier Niceto	ME	Quartiere Quattrofacce	Opere consolidamento abitato	2.000.000.000
Savoca	ME	Area sottostante municipio	Opere consolidamento abitato, raccolta e consolidamento acque	3.700.000.000
Alia	PA	Centro abitato	Consolidamento movimento franoso Vie Foscolo e Treviso	300.000.000
Alimena	PA	Periferia centro abitato	Consolidamento zona in frana a valle Piazza Cavour e Via Pasciavalli a salvaguardia abitato e viabilità	576.000.000
Altofonte	PA	Centro abitato	Consolidamento costone roccioso sovrastante C. dei Mille	144.000.000
Altofonte	PA	Centro abitato	Consolidamento costone roccioso incombente su Via Grotte	300.000.000
Altofonte	PA	Centro abitato	Consolidamento frana costone roccioso Via Stazione	300.000.000
Bisacquino	PA	Centro abitato	Consolidamento zona sottostante scuola matema in località calvario	360.000.000
Blufi	PA	C.da S. Domenica	Dissesti idrogeologici che minacciano fabbricati ed infrastrutture	500.000.000
Caltavuturo	PA	Quartiere Purati	Lavori consolidamento	3.000.000.000
Castellana S.	PA	Centro abitato	Consolidamento zona in frana a valle Via Lombardia fraz. Calcarelli	420.000.000
Chiusa Sclafani	PA	Zona immediatamente a monte Via Movicano	Lavori per la difesa abitazioni sottostante mediante rifacimento muro contenimento	400.000.000
Ciminna	PA	Periferia centro abitato	Consolidamento movimento franoso collina S. Antonio e strada Comunale di accesso all'abitato	420.000.000
Collesano	PA	Centro abitato	Consolidamento quartiere a monte Via Scillato	1.000.000.000
Marineo	PA	Corrispondenza delle Vie N. Sauro e S. Pellico	Consolidamento della "Rocca"	3.000.000.000

COMUNE	PROV.	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO FASCIA C
Marineo	PA	Rione variante tra Via Agrigento (S.S. 118 e Via Roma)	Lavori per la difesa del Rione variante comprendente fabbricati e strade	800.000.000
Mezzojuso	PA	Centro abitato	Consolidamento quartieri Teatro, Castello, Vie Schirò e C. Colombo	900.000.000
Mezzojuso	PA	Centro abitato	Consolidamento quartiere Fusci (Via A. Moro)	1.050.000.000
Mezzojuso	PA	Centro abitato	*Consolidamento quartiere Convento Frati Minori e Madonna delle Grazie*	950.000.000
Montemaggiore B.	PA	Centro abitato	Consolidamento centro abiato	1.500.000.000
Palazzo Adriano	PA	Centro abitato	Consolidamento delle Vie Pantaleo e XX Settembre	500.000.000
Palermo	PA	Periferia centro abitato	Bonifica e consolidamento costone roccioso sovra. panor. Mondello-Monte Pellegrino fra i Km. 0,6 e 1,1	4.000.000.000
Palermo	PA	Centro abitato	Consolidamento costone roccioso sovrastante Via Maddalena in località Boccadificalco	595.000.000
Petralia Soprana	PA	Tratto compreso tra strada Moncasi e fabbri. Fraz. Madon.	*Consolidamento zona a valle Strada Moncasi*	600.000.000
Petralia Soprana	PA	Centro abitato	Consolidamento costone sovrastante l'abitato	100.000.000
Prizzi	PA	Centro abitato	Consolidamento versante - centro abitato P.zza IV Novembre	600.000.000
Roccapalumba	PA	Centro abitato	Consolidamento quartiere a valle Vie Passamonte e Gatto	1.200.000.000
Roccapalumba	PA	Centro abitato	Consolidamento quartiere a valle Via F. Crispi e Ospizio	1.500.000.000
S. Cipirrello	PA	*Centro abitato*	*Consolidamento versante roccioso incombente sulla edilizia lungo la Via Trento*	480.000.000
S. Giuseppe Jato	PA	Centro abitato	Consolidamento e bonifica costone roccioso in località Macello	276.000.000
S. Mauro C.	PA	Abitato Borrello Alta	Lavori consolidamento	5.000.000.000

COMUNE	PROV.	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO FASCIA C
Scillato	PA	Centro abitato	Consolidamento a difesa degli edifici Via De Gasperi	500.000.000
Termini Imerese	PA	Periferia centro abitato	Movimento franoso in località Rocca Rossa	600.000.000
Termini Imerese	PA	Periferia centro abitato	Consolidamento movimento franoso a monte Via Fossola S. Giovanni	360.000.000
Terrasini	PA	Centro abitato	Consolidamento costone roccioso prospiciente il porticciolo a salvaguardia scalo a mare ed edifici a monte	600.000.000
Chiaramonte Gulfi	RG	Corso Knnedy e Circonvallazione	Opere consolidamento scarpata tra Via Pubblica sottostante C.so Kennedy e la Via Circonvallazione	400.000.000
Ispica	RG	C.da S. Maria	Bonifica idraulica	65.000.000
Ispica	RG	C.da Margitello - Ispica	Bonifica idraulica	300.000.000

AMMINISTRAZIONE	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO FASCIA C
Provinciale di Caltanissetta	S. Cataldo - Mussomeli S.P. 38 S. Cataldo Mussomeli	Consolidamento tratti in frana	4.500.000.000
Provinciale di Caltanissetta	Caltanissetta Torrente Nasone-Zona Sud abitato, a valle di Stabilimento Averna	Riparazione e ricostruzione opere di sistemazione idraulica	250.000.000
Provinciale di Caltanissetta	Caltanissetta Vallone S. Francesco zona sottostante Via Angeli a valle del cimitero	Riparaazione e realizzazione di opere di contenimento e di regimentazione acque meteoriche	1.000.000.000
Provinciale di Caltanissetta	Niscemi Prossimità abitato - Torrente Benefizio	Ripristino alveo e ricostruzione sponda e scarpata sinistra idraulica	700.000.000

AMMINISTRAZIONE	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO FASCIA C
Provinciale di Catania	Milo S.P. Milo-Praino-S.Alfio	Opere sotsegno viabilità smottamento terreno da crollo lato valle della carreggiata con rischio edifici circostanti	500.000.000
Provinciale di Catania	Mineo Strada Comunale Santuzza	Rifacimento vari tratti muri sostegno tratti frane e crolli	500.000.000
Provinciale di Catania	Mineo Strada Comunale Donna Santa	Consolidamento tratti strada franata con conseguente intransitabilità	500.000.000
Provinciale di Catania	Randazzo Strada Comunale Baiardo	Consolidamento tratti franati di strada di collegamento con sorgenti acquedotti	400.000.000
Provinciale di Catania	Vizzini P.le S.M.Delle Grazie SS. 194	Consolidamento e ricostruzione muro crollato e piazzette - opere a presidio uniche strade di uscita del paese	500.000.000
Provinciale di Catania	Aci S. Antonio Via Monte Arena Via Croce	Opere regimentazione acque superficiali in aree di intensa fratturazione con danni alla viabilità e possibile interferenza con falda freatica	1.500.000.000
Provinciale di Catania	Piedimonte Etneo C.da Canneto	Ripristino funzionalità idraulica torrente Zammataro e sistemazione idraulica - forestale, il torrente risulta sbarrato in più punti	2.000.000.000
Provinciale di Enna	Centuripe Strada accesso al Comune	Opere Protezione caduta massi delle SS.PP. 24/a e 24/b di accesso all'abitato di Centuripe	1.300.000.000
Provinciale di Messina	Barcellona P.G. Fraz. Maloto	Opere lungo S.P. collegamento Fraz. Maloto al centro abitato	700.000.000
Provinciale di Messina	Capizzi Strada Interc.le Capizzi-Cerami	Opere consolidamento corpo stradale bonifica e regimentazione acque	1.500.000.000
Provinciale di Messina	Castelmola Contrada Menticino	Opere consolidamento e regimentazione acque sub-superficiali con ripristino collegamento viario C.da Menticino	2.000.000.000
Provinciale di Messina	Giardini loc. Ortogrande	Opere consolid.to costone roccioso mediante chiodature, reti tipo bruggs, utilizaz. di barriera paramassi, aggravam.to di fenomeno preesistente	3.000.000.000
Provinciale di Messina	Malvagna Strada Malvagne	Opere contenimento su pali con risagomatura delle scarpate	1.000.000.000
Provinciale di Messina	Roccella Val Demone S.P. Roccella Moio	Consolidamento versante a salvaguardia viabilità S.P. Roccella Moio	6.000.000.000
Provinciale di Palermo	Cefalà Diana Via Terme Arabe a valle Castello	Ripristino strada di accesso all'abitato	500.000.000
Provinciale di Palermo	Castronovo di Sicilia C.da Favarella	Sistemazione idraulica Fiume Platani - completamento	500.000.000
Provinciale di Palermo	Gangi Periferia abitata	Sistemazione idraulica vallone prospiciente il carcere mandamentale	250.000.000

AMMINISTRAZIONE	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO
			FASCIA C
Provinciale di Palermo	Montelepre Tratto Torrente Molino dal Ponte all'incrocio con Circ.ne al ponte su Via di Bella	Consolidamento lungo Torrente Molino	540.000.000
Provinciale di Palermo	Altofonte Centro abitato	Regimentazione acque piovane a monte dell'abitato	600.000.000
Provinciale di Palermo	Balestrate Centro abitato	Esondazione Torrente Forgitella-Lupo presso ponte ferroviario	2.394.000.000
Provinciale di Ragusa	Comiso Cave Savona e dei Modicani	Sistemazione idrogeologica	2.500.000.000
Provinciale di Ragusa	Ispica C.da Marina di Marza	Intervento bonifica idraulica	6.000.000.000
Provinciale di Ragusa	Ispica	Bonifica idraulica e riattamento briglie e canalizzazione	200.000.000
Provinciale di Ragusa	Modica Torrente Modica - Scicli	Opere contenimento sponde e risagomature alveo, nel tratto urbanizzato a valle di Modica	4.000.000.000
Provinciale di Ragusa	Scicli Torrente Cavamata e Ritegno	Sistemazione idraulica	800.000.000
Provinciale di Ragusa	Scicli Torrente Curumeli - Donnalucata	Sistemazione idraulica	1.000.000.000
Provinciale di Ragusa	Scicli Torrente Modica-Scicli (da Scicli a foce)	Sistemazione idraulica	3.400.000.000
Provinciale di Ragusa	Vittoria Tratto Passo Ippari alla foce	Sistemazione idraulica fiume Ippari	5.000.000.000
Provinciale di Siracusa	Siracusa C.da S. Elia	Regimentazione delle acque fiume Mortellaro	3.500.000.000
		TOTALE..........	**138.255.000.000**

REGIONE CALABRIA

tabella 3

COMUNE	PROV	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO			SOGGETTO ATTUATORE
				CAP. 7615 RUB. 6 P.C.M.	FASCIA B (Q.C.S.) DEFLATTORE	FASCIA C	
1 - OPERE FISICHE							
Belvedere Marittimo	CS	Zona tra Capo Tirone e scogli "Oremus"	Opere di difesa - scogliere a mare		2.000.000.000		Regione Calabria - Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Corigliano Calabro	CS	Centri Abitati S. Martino, S. Nicola, S. Domenico	Consolidamento dissesto idrogeologico			2.000.000.000	Amministrazione comunale di Corigliano Calabro
Fuscaldo	CS	Litorale a Sud dell'abitato	Opere di difesa - scogliere a mare		2.500.000.000	500.000.000	Regione Calabria - Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Mormanno	CS	Costa Piana e Donna Bianca	Consolidamento dissesto idrogeologico			2.000.000.000	Amministrazione comunale di Mormanno
Oriolo Calabro	CS	Centro abitato	Consolidamento dissesto idrogeologico			2.000.000.000	Amministrazione comunale di Oriolo Calabro
Verbicaro	CS	Centro abitato	Consolidamento rione scuola media P.zze delle Palme e S. Pietro regimazione torrente S. Domenico		1.000.000.000	3.000.000.000	Amministrazione comunale di Verbicaro
Conflenti	CZ	Centro abitato	Consolidamento versante in frana		1.500.000.000	3.500.000.000	Amministrazione comunale di Conflenti
Gimigliano	CZ	Territorio comunale	Consolidamento territorio comunale		2.000.000.000	1.000.000.000	Amministrazione comunale di Gimigliano
Santa Severina	CZ	Centro abitato	Consolidamento costone roccioso			3.000.000.000	Amministrazione comunale di Santa Severina
Strongoli	KR	Frazione Marina	Opere di difesa - scogliere a mare		2.000.000.000		Regione Calabria - Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Bianco	RC	Rione Bombile	Consolidamento versante in frana			3.500.000.000	Amministrazione comunale di Bianco

COMUNE	PROV	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO			SOGGETTO ATTUATORE
				CAP. 7615 RUB. 6 P.C.M.	FASCIA B (Q.C.S.) DEFLATTORE	FASCIA C	
Bova Marina	RC	Zona ad Ovest del Porto	Opere di difesa - scogliere a mare		1.500.000.000	500.000.000	Regione Calabria - Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Bova	RC	Centro abitato	Consolidamento dell'abitato			2.500.000.000	Amministrazione comunale di Bova
Brancaleone	RC	Frazione Marina	Opere di difesa - scogliere a mare		1.500.000.000	500.000.000	Regione Calabria - Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Bruzzano Zeffirio	RC	Frazione Marasà	Consolidamento argini Fiumara Bruzzano			2.500.000.000	Amministrazione comunale di Bruzzano Zeffirio
Casignana	RC	Territorio comunale	Consolidamento zone in frana - distacco massi			3.000.000.000	Amministrazione comunale di Casignana
Caulonia	RC	Frazione Marina	Opere di protezione della Costa Consolidamento dissesto idrogeologico		1.600.000.000	400.000.000	Regione Calabria - Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Feroleto della Chiesa	RC	Frazione Plaesano	Consolidamento versante in frana			2.000.000.000	Amministrazione comunale di Feroleto della Chiesa
Melito Porto Salvo	RC	Frazione Pilati	Opere di difesa - scogliere a mare		2.000.000.000		Regione Calabria - Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Monasterace	RC	Zona Lungomare	Opere di difesa - scogliere a mare		4.000.000.000		Regione Calabria - Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Motta San Giovanni	RC	Lungomare di Pellaro	Opere di difesa - scogliere a mare		2.000.000.000		Regione Calabria - Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Palizzi	RC	Zona Lungomare	Opere di difesa - scogliere a mare		2.000.000.000		Regione Calabria - Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Platì	RC	Centro abitato - Via Trento	Consolidamento costone roccioso a monte abitato			2.000.000.000	Amministrazione comunale di Platì

COMUNE	PROV	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO			SOGGETTO ATTUATORE
				CAP. 7615 RUB. 6 P.C.M.	FASCIA B (Q.C.S.) DEFLATTORE	FASCIA C	
Reggio Calabria	RC	Zona Sud dell'abitato	Opere di difesa - scogliere a mare		2.000.000.000	1.000.000.000	Regione Calabria - Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Roccella Jonica	RC	Zona Lungomare	Opere di difesa - scogliere a mare		2.500.000.000	500.000.000	Regione Calabria- Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
San Lorenzo	RC	Centro Abitato	Consolidamento zona in frana			1.600.000.000	Amministrazione comunale di San Lorenzo
Santa Cristina d'Aspromonte	RC	San Lorenzo - Vallone Modica	Consolidamento costone roccioso a monte abitato			3.000.000.000	Amministrazione comunale di Santa Cristina d'Aspromonte
Villa San Giovanni	RC	Porticello	Opere di difesa - scogliere a mare		2.000.000.000		Regione Calabria - Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Joppolo	VV	Frazione Marina	Opere di difesa - scogliere a mare		2.000.000.000		Regione Calabria - Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Parghelia	VV	Spiaggia denominata "Michelino"	Opere di difesa - scogliere a mare		2.000.000.000		Regione Calabria- Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
Pizzo	VV	Rione Carmine	Consolidamento parete rocciosa		400.000.000		Amministrazione comunale di Pizzo
Ricadi	VV	Frazione Marina	Opere di difesa - scogliere a mare		3.500.000.000	1.500.000.000	Regione Calabria - Assessorato LL.PP. avvalendosi del Genio Civile O.M. (RC)
2 - Progettazioni, indagini, monitoraggi e oneri fiunzionamento Comitato Tecnico Amministrativo				**2.000.000.000**			
			TOTALI............	**2.000.000.000**	**40.000.000.000**	**41.500.000.000**	

REGIONE MOLISE

tabella 4

COMUNE	PROV	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO			SOGGETTO ATTUATORE
				CAP. 7615 RUB. 6 P.C.M	FASCIA B (Q.C.S.) DEFLATTORE	FASCIA C	
1 - OPERE FISICHE							
• Campomarino; • Montenero di Bisaccia; • Petacciato; • Termoli	CB	Zona costiera	Opere di difesa della costa			4.000.000.000	Presidente della Regione Commissario delegato
Castellino del Biferno	CB	Centro abitato	Consolidamento centro abitato			1.000.000.000	Amministrazione comunale di Castellino del Biferno
Castelmauro	CB	Centro abitato	Consolidamento e sistemazione idraulica			500.000.000	Amministrazione comunale di Castelmauro
Colle d'Anchise	CB	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica			500.000.000	Amministrazione comunale di Colle d'Anchise
Colletorto	CB	Centro abitato	Consolidamento centro abitato			500.000.000	Amministrazione comunale di Colletorto
Duronia	CB	Borgate Salottonerico, Casalotto - Valloni, Morgia	Consolidamento borgate			500.000.000	Amministrazione comunale di Duronia
Fossalto	CB	Borgate	Sistemazione viabilità			500.000.000	Amministrazione comunale di Fossalto
Limosano	CB	Contrada Covatta	Ripristino viabilità sistemaz. idrogeologica			500.000.000	Amministrazione comunale di Limosano
Macchia Valfortore	CB	Centro abitato Via Emilia, P.zza S. Nicola, Vie Mazzini e Molise V.le Trieste, P.zza Giovanni XXIII°	Consolidamento Vie del Centro Urbano			500.000.000	Amministrazione comunale di Macchia Valfortore
Petacciato	CB	Centro abitato e zone in frana	Consolidamenti zone in frana		1.500.000.000		Presidente della Regione Commissario delegato

COMUNE	PROV	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO			SOGGETTO ATTUATORE
				CAP. 7615 RUB. 6 P.C.M	FASCIA B (Q.C.S.) DEFLATTORE	FASCIA C	
Riccia	CB	Centro urbano e viabilità esterna	Consolidamento e sistemazione idrografica		1.000.000.000	1.000.000.000	Amministrazione comunale di Riccia
Ripalimosani	CB	C.da Covatta	Sistemazione idrogeologica - frana	2.500.000.000	12.000.000.000	10.000.000.000	Presidente della Regione Commissario delegato
Trivento	CB	Centro urbano e frazioni	Sistemazione e cons.to dissesto idrogeologico		1.500.000.000	2.500.000.000	Amministrazione comunale di Trivento
Tufara	CB	Via Italo Balbo e Via Regina Elena	Consolidamento centro urbano			500.000.000	Amministrazione comunale di Tufaro
Agnone	IS	Fraz. "Villa Canale" centro abitato	Consolidamento e sistemazione idraulica		600.000.000		Amministrazione comunale di Agnone
Bagnoli del Trigno	IS	Centro abitato	Consolidamento pareti rocciose		1.000.000.000		Amministrazione comunale di Bagnoli del Trigno
Carpinone	IS	Centro abitato Via Marconi	Consolidamento pareti rocciose e dei versanti		1.000.000.000	500.000.000	Amministrazione comunale di Carpione
Castel San Vincenzo	IS	Centro abitato Via Cupa	Consolidamento centro abitato			1.000.000.000	Amministrazione comunale di Castel San Vincenzo
Castelpetroso	IS	Centro abitato	Bonifica versante sovrastante abitato			1.000.000.000	Amministrazione comunale di Castelpetroso
Castelverrino	IS	Centro urbano	Consolidamento centro urbano		1.000.000.000	1.000.000.000	Amministrazione comunale di Castelverrino
Cerro al Volturno	IS	Centro urbano Foci, S. Giovanni, Rossi, Ciuciola	Erosioni varie e muro pericolante dissesto strada S. Giovanni		700.000.000		Amministrazione comunale di Cerro al Volturno
Colli a Volturno	IS	Centro urbano e zona cimitero	Sistemazione idraulica e danni viabilità urbana		500.000.000		Amministrazione comunale di Colli a Volturno
Forlì del Sannio	IS	Località Croce e asilo comunale	Consolidamento centro urbano		300.000.000		Amministrazione comunale di Forlì del Sannio
Isernia	IS	"Le Piane"	Sistemazione idraulica torrenti Rava e Sordo			3.000.000.000	Amministrazione comunale di Isernia

COMUNE	PROV	LOCALITÀ	INTERVENTO	IMPORTO			SOGGETTO ATTUATORE
				CAP. 7616 RUB. 6 P.C.M	FASCIA B (Q.C.S.) DEFLATTORE	FASCIA C	
Montaquila	IS	Fraz. Roccaravindola	Sistemazione e cons.to dissesto idrogeologico		1.000.000.000		Amministrazione comunale di Montaquila
Pescopennataro	IS	Centro urbano	Consolidamento parete rocciosa		400.000.000		Amministrazione comunale di Pescopennataro
Sesto Campano	IS	Centro abitato Fraz. Pontenovo	Consolidamento parete rocciosa		1.000.000.000		Amministrazione comunale di Sesto Campano
2 - Progettazioni, indagini, monitoraggi e oneri funzionamento Comitato Tecncico Amministrativo				1.500.000.000			
			TOTALI............	4.000.000.000	23.500.000.000	29.000.000.000	

97A5467

ORDINANZA 4 luglio 1997.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici verificatisi nella seconda metà del mese di giugno nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese. (Ordinanza n. 2622).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1997, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia e Varese della regione Lombardia;

Considerato che occorre attuare interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle zone colpite dalla calamità;

Sentita la regione Lombardia;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il Coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art 1.

1. Il presidente della regione Lombardia è nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi nei territori delle province di Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Varese, interessati dagli eventi alluvionali di cui in premessa e con esclusione degli interventi affidati ai prefetti di cui al successivo art. 7.

2. Il commissario delegato è autorizzato a disporre tutti gli interventi urgenti per la rimozione dei pericoli nei territori colpiti dalle calamità di cui in premessa e provvede entro sette giorni dalla data della presente ordinanza ad individuare i comuni maggiormente danneggiati, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile, ai fini dell'emanazione di apposita ordinanza ai sensi dell'art 5 della legge 24 febbraio 1992.

3. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico nomina un vice-commissario. Per la definizione degli interventi da attuare ricompresi nel piano di cui al successivo art. 2, il commissario si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dai prefetti e dai presidenti delle province interessate. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza.

4. Per le finalità di cui al presente articolo e al successivo art. 3 al commissario delegato è assegnata una prima somma di lire 20 miliardi che verrà posta a carico del capitolo 7615 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a carico dei bilanci regionali, provinciali e comunali.

Art. 2.

1. Il commissario delegato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana predispone un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica ivi compreso il ripristino della officiosità degli alvei. Nel piano sono individuati gli enti attuatori dei singoli interventi.

2. Per la predisposizione del piano di cui al comma 1 il commissario delegato si avvale del comitato tecnico, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2544 del 27 marzo 1997, integrato da un tecnico per ciascuna provincia, designato dai rispettivi presidenti, da uno dell'Agenzia nazionale per l'ambiente e da un tecnico designato dall'Autorità di bacino del Po. All'onere di funzionamento del comitato, valutato in lire 200 milioni, si fa fronte con le disponibilità di cui all'art 1.

3. Il piano deve tener conto anche degli interventi di emergenza già attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti, a seguito del verificarsi degli eventi di cui trattasi ivi compresi quelli di cui all'art. 5.

4. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali finalizzate al riassetto idrogeologico complessivo delle aree danneggiate.

5. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

6. Il piano deve essere trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

Art. 3.

1. Il commissario delegato provvede d'urgenza, nelle more della predisposizione del piano di cui all'art. 2, agli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la transitabilità in sicurezza delle strade statali, provinciali e comunali, nonché ad altri interventi urgenti, necessari ad eliminare situazioni di pericolo incombente con priorità per i nuclei abitativi e produttivi evacuati.

2. Il commissario provvede, altresì, ad affidare con urgenza i lavori di rimozione dei materiali riversatisi nel lago di Como per effetto degli eventi alluvionali.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti per il ripristino della transitabilità delle strade statali, provinciali e comunali, il commissario delegato provvede sulla base dei progetti all'uopo redatti dai competenti uffici del genio civile, delle province e dei comuni.

4. L'esame dei progetti, ove necessari, degli interventi urgenti di cui al presente articolo che deve intervenire entro sei giorni dalla data della presente ordinanza, è effettuato mediante conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con poteri ivi previsti anche riguardo l'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistico territoriali. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati, il parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile.

Il parere può essere espresso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti.

La medesima procedura verrà attuata per gli interventi di cui all'art. 2 per i quali la conferenza dei servizi dovrà essere convocata entro 10 giorni dalla disponibilità del progetto.

5. L'approvazione di cui al comma precedente, ove necessario, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.

6. L'affidamento dei lavori di cui ai commi 1 e 2 e la relativa consegna deve avvenire nei successivi 10 giorni dall'approvazione del progetto. I lavori relativi agli interventi previsti dal piano di cui all'art. 2 dovranno essere consegnati entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione del piano da parte della conferenza di servizi.

7. Per l'attuazione degli interventi relativi alla viabilità statale l'A.N.A.S. provvede all'alta vigilanza sui lavori.

8. Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo può farsi ricorso a lavoro notturno e festivo. I lavori di cui alla presente ordinanza sono affidati a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

9. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente ordinanza il commissario si avvale dei competenti uffici dell'amministrazione regionale.

Art. 4.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza, è autorizzata la deroga alle seguenti norme:

«regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20»;

«legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, titolo VI, articolo 331», e «regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119»;

«decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24»;

«legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 terzo comma, 32, 34, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216»;

«decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3 e 9»;

«legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35»;

«regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70, 71».

Art. 5.

1. Per gli interventi ancora non attuati del «piano per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle zone delle province di Bergamo, Brescia, Como e Varese redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1990, n. 102», relativi alle zone ricomprese nella presente ordinanza, si applicano le deroghe di cui al precedente art. 4. Gli interventi medesimi sono, altresì, attuati in deroga all'art. 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

Art. 6.

1. Il commissario delegato, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui alla presente ordinanza, emette il decreto di occupazione d'urgenza e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 7.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi e per quelli urgenti necessari per la rimozione di situazioni di pericolo imminente, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonché per il rimborso degli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato, è assegnata complessivamente la somma di lire 2,5 miliardi ai prefetti di Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Varese. A detti interventi si applicano le deroghe di cui al precedente art. 4 e al relativo onere si provvede a carico del capitolo 7615 - rubrica 6 - dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

1. Per gli interventi eseguiti in occasione delle calamità di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare compensi per

lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dal decreto-legge 11 gennaio 1983, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

2. L'onere di lire 800 milioni, comprensivo anche delle spese di missione del personale e dei costi operativi, è posto a carico del capitolo 7615 - rubrica 6 - dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la relativa somma sarà versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 9.

1. Per gli adempimenti derivanti dalla presente ordinanza, nonché per quelli relativi ai recenti eventi calamitosi di cui alle ordinanze n. 2499, 2509, 2516, 2554, 2557, 2559, 2589, 2592 e 2621, datate rispettivamente 25 gennaio 1997, 22 febbraio 1997, 27 febbraio 1997, 4 aprile 1997, 30 aprile 1997, 26 maggio 1997 e 1° luglio 1997, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare con Società di servizi, un contratto di durata annuale, previo esperimento di gara ufficiosa fra un numero di almeno cinque ditte, per l'acquisizione di servizi di digitazione e di inserimento dati su personal computers. Il relativo onere, valutato in lire 400 milioni, è posto a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

1. Il commissario delegato provvede a favorire l'immediata ripresa delle attività produttive industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizio gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza.

2. A tal fine è assegnata la somma di lire 5,5 miliardi e il commissario delegato è autorizzato ad erogare ad ogni soggetto interessato, sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, un contributo a fondo perduto fino al 30% dei danni subiti con un massimo di 300 milioni di lire. Il commissario è altresì autorizzato ad utilizzare la somma assegnata per integrare gli interventi eventualmente disposti dalla regione.

3. L'onere relativo è posto a carico del capitolo 7615 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

1. Per l'assistenza ai nuclei familiari i cui alloggi sono stati gravemente danneggiati, è assegnato un contributo fino ad un massimo di lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto anche conto del danno subito ai beni immobili e mobili, sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

2. Per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile, è assegnato un contributo mensile di L. 600.000 fino ad un massimo di un anno.

3. All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti provvede il commissario delegato avvalendosi dei sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

L'onere di cui ai commi 1 e 2 valutato in lire 2 miliardi, è posto a carico del capitolo 7615 - rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

1. Ai contributi di cui agli articoli 10 e 11, comma 1, si applica una franchigia di lire 5 milioni.

2. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le eventuali somme che si rendessero disponibili dopo gli interventi di cui agli articoli 7, 10 e 11, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2.

Art. 13.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qualvolta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 14.

1. Il commissario delegato e i prefetti sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 15.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5468

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 febbraio 1997, n. **209.**

Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporti dell'Amministrazione e relative norme d'uso.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 giugno 1956, n. 612, recante norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, relativo all'ordinamento dello stato maggiore della Difesa e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace, che attribuisce ai capi di stato maggiore di Forza armata la determinazione degli organici del personale dei comandi, delle unità, delle scuole e degli enti vari, nei limiti delle dotazioni organiche complessive indicate dalle leggi in vigore;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, relativo alla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa che, nel quadro dei rapporti tra l'Amministrazione militare ed i suoi dipendenti, conferisce alla Direzione generale delle provvidenze il compito di sovraintendere alle attività assistenziali, culturali e ricreative del personale militare e civile, comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio, nonché delle famiglie del personale stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delegando, a mente di quanto dispone l'articolo 117 della Costituzione, talune funzioni amministrative alle regioni, ha all'articolo 24 espressamente conservato alla competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati da enti ed organismi appositamente istituiti in favore degli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di Polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ai loro familiari;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare che ha specificatamente subordinato al preventivo assenso del Ministro della difesa la costituzione di associazioni o circoli fra militari definendo anche l'aspetto di competenza dell'organo centrale di rappresentanza militare in materia di protezione sociale;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, la quale, al comma 12 dell'art. 13, disciplina la gestione delle attività relative ai circoli, alle sale convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche, posti di ristoro, case del soldato e foresterie operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, che all'articolo 15 disciplina le attività culturali e ricreative a favore del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato ed in particolare l'istituzione, la composizione ed il funzionamento degli organismi per la gestione dei servizi sociali, ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido e per il tempo libero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992 che approva il regolamento tipo per la disciplina degli organismi di gestione dei servizi sociali nelle amministrazioni statali in applicazione al comma 7 dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il quale risulta modificato dal decreto-legge 10 novembre 1993, n. 470, che all'articolo 3 disciplina l'indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilità nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che approva il regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5 che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, all'articolo 9, nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attività di protezione sociale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Consiglio di Stato n. 1739/1996, pronunciato nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 559 del 15 febbraio 1997);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità degli interventi di protezione sociale

1. Gli interventi di protezione sociale si inseriscono istituzionalmente nell'attività funzionale delle Forze armate allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psico-fisica del personale militare, conservare

l'aggregazione sociale dei dipendenti e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonché di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettività esterna, per il pieno sviluppo della persona umana dedicata al bene comune della difesa della Patria.

2. A tal fine è consentito al personale militare e civile delle Forze armate, in servizio e non, nonché ai loro familiari, di utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e per il tempo libero, senza finalità di lucro qualora direttamente gestiti ed all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori delle strutture militari.

Art. 2.

Classificazione e modalità di gestione degli organismi di protezione sociale

1. Gli interventi di protezione sociale di cui al precedente articolo 1 sono esercitati da organismi all'uopo costituiti nell'ambito dell'amministrazione presso enti, distaccamenti delle Forze armate, in rapporto alla presenza di personale in servizio e cessato dal servizio nonché in altre località che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalità.

2. In relazione alle specifiche funzioni ed alla natura delle attività da svolgere, gli organismi di protezione sociale operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in:

a) sale convegno per ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, truppa: hanno la finalità di contribuire a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle unità, enti e reparti, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unità organiche promuovendo e alimentando i vincoli di solidarietà militare attraverso la partecipazione ad attività ricreative, sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, e sviluppando rapporti di socialità con l'ambiente esterno;

b) circoli ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri: hanno la finalità di costituire comunità sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo ed i vincoli di solidarietà militare tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio e in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno;

c) circoli ricreativi dipendenti della Difesa: hanno la finalità di costituire comunità sociali presso enti, reparti e stabilimenti con prevalente presenza di personale civile in servizio, stimolando e rafforzando attraverso attività sociali, ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, lo spirito di partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate;

d) soggiorni marini e montani: hanno la finalità di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psicofisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche ed ambientali, anche in strutture appartenenti ad enti pubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

3. La gestione dei citati organismi può essere affidata in concessione ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ovvero ad enti o terzi.

4. Per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, tenuto conto del preminente interesse istituzionale e funzionale di tali organismi, l'amministrazione può provvedere all'esercizio diretto delle attività di protezione sociale mediante organi interni di gestione ed esecuzione presso i comandi/enti/reparti/unità operativi indicati all'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dell'Arma dei carabinieri, nonché presso i reparti operativi degli stati maggiori, le unità navali e le accademie/scuole militari.

5. La stessa procedura della gestione diretta può essere attuata anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilità di affidamento ovvero per interruzione o per inadempienza dell'affidatario stesso, presso qualsiasi organismo di protezione sociale.

6. La costituzione o la soppressione degli organismi di cui al presente articolo è determinata ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, dai capi di stato maggiore, dal segretario generale e direttore nazionale degli armamenti dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla collocazione ordinativa degli enti interessati.

Art. 3.

Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione

1. Per l'organizzazione di ciascuno degli organismi di cui al precedente articolo 2, l'Amministrazione rende disponibili idonei locali, mezzi, strutture, servizi e impianti in adeguate condizioni d'uso.

2. Per garantire il funzionamento degli organismi, l'Amministrazione assume a proprio carico le spese concernenti:

a) il minuto mantenimento e l'ordinaria manutenzione dei locali assegnati;

b) la costituzione, il mantenimento in efficienza ed il rinnovo di adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature ed altre pertinenze d'uso;

c) i servizi generali di funzionamento e pulizia, limitatamente agli organismi per il personale di truppa.

3. Possono altresì essere messe a disposizione degli organismi di protezione sociale, fatte salve le esigenze militari, strutture già in uso all'amministrazione finalizzate per l'esercizio di attività sportive, ricreative, culturali, alloggiative e di recupero psico-fisico.

4. Le consistenze ed il valore degli apporti di cui ai precedenti commi, determinati con criteri di funzionalità ed economicità, sono riportati in apposite schede redatte per ciascun organismo all'atto della sua costituzione.

5. Il Ministero della difesa dispone, nei limiti dei pertinenti capitoli di bilancio, aperture di credito commutabili in quietanze di entrata a favore della contabilità speciale intestata al direttore di amministrazione per le spese di funzionamento di cui al comma 2.

Art. 4.

Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'Amministrazione

1. I materiali conferiti dall'amministrazione agli organismi di cui al precedente articolo 2 continuano a rimanere nel carico contabile del consegnatario per debito di vigilanza degli enti/distaccamenti in cui gli stessi sono inseriti. Nello stesso carico confluiscono i materiali comunque pervenuti nel tempo agli organismi stessi.

2. La gestione è svolta secondo le norme contenute nel titolo XIII del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 e nel libro VII delle relative istruzioni amministrative e contabili, approvate con decreto interministeriale 22 dicembre 1977.

3. Ciascun organismo è dotato d un registro in cui sono elencati i materiali costituenti apporti dell'amministrazione.

4. Gli organismi di protezione sociale sono autorizzati a ricevere in comodato d'uso con il vincolo della destinazione specifica, da soggetti giuridici diversi dall'amministrazione, beni mobili adeguati alle proprie esigenze mediante apposito atto negoziale. Tali materiali sono iscritti in un registro e sono tenuti distinti per soggetto giuridico proprietario. Le spese di conservazione, manutenzione e riparazione del predetto materiale sono assunte a carico dell'amministrazione.

5. Qualora la gestione sia affidata in concessione, la consegna dei materiali, costituenti apporti dell'amministrazione o ricevuti in comodato d'uso, dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal consegnatario, per l'amministrazione, e dall'affidatario o da un suo rappresentante.

6. Il concessionario assume l'obbligo della restituzione, in qualsiasi momento, di tutto il materiale ricevuto nella stessa condizione d'uso originaria rimanendo a proprio carico eventuali spese per la rimessa in pristino. La riconsegna del materiale dovrà risultare da apposito verbale.

Art. 5.

Ammissione del personale

1. Alle attività degli organismi di cui all'articolo 2 ha titolo a partecipare prioritariamente, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1978 e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa nonché il personale militare cessato dal servizio permanente e quello civile di ruolo collocato in pensione, compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari.

2. Sono ammessi a partecipare, secondo la categoria di appartenenza, anche il coniuge superstite del suddetto personale, ove non abbia contratto nuove nozze, e gli orfani minorenni del personale stesso.

3. In relazione alle finalità e compatibilmente con la ricettività, possono essere ammessi alla frequenza di ciascun organismo il personale cessato dal servizio, nonché autorità e persone con particolari titoli di benemerenza inerenti alla propria attività di impegno civile o professionale di interesse militare, con le modalità stabilite dagli statuti che saranno emanati dai singoli organismi.

Art. 6.

Norma finale

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 febbraio 1997

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1997
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 154

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo della legge 20 giugno 1956, n. 612, recante «Norme per l'erogazione di contributi compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 1956, n. 166.

— Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1477, concernente «Ordinamento dello stato maggiore della Difesa e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1996, n. 11 - supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 9 *(Attribuzioni).* I capi di stato maggiore di Forza armata, sulla base degli indirizzi fissati dal Ministro per la difesa e delle direttive del capo di stato maggiore della Difesa nell'ambito delle attribuzioni e dei poteri a questo conferiti dalla legge, sono competenti per la pianificazione e la programmazione tecnica e le altre predisposizioni relative all'impiego della rispettiva Forza armata, nonché per il controllo dell'attuazione delle istruzioni emanate.

Con particolare riguardo essi, sulla base degli indirizzi e delle direttive suddette:

a) sono sentiti collegialmente dal capo di stato maggiore della Difesa per la pianficazione operativa e per la formulazione dei relativi programmi tecnico-finanziari;

b) impartiscono alle competenti direzioni generali direttive d'ordine tecnico-militare per la migliore realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro;

c) definiscono i piani operativi particolari di Forza armata;

d) determinano:

la composizione, l'organizzazione e lo schieramento delle forze;

le modalità per l'attuazione della mobilitazione;

la regolamentazione nei vari settori di attività tecnico-militare;

i piani degli apprestamenti defensivi;

gli organici del personale dei comandi, delle unità, delle scuole e degli enti vari, nei limiti delle dotazioni organiche complessive indicate dalle leggi in vigore;

omissis».

— Il testo dell'art. 30 del decreto del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, concernente: «Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1996, n. 11 - supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 30. — La Direzione generale delle provvidenze per il personale sopraintende:

alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio, nonché delle famiglie del personale stesso;

alle attività tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni o esterni, qualificazioni professionali civili, nonché a quelle rivolte ad agevolare il collocamento dei militari che cessano dal servizio.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

— Il testo del D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, recante: «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1977, n. 239.

— Il testo dell'art. 24 del decreto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernente: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», è il seguente:

«Art. 24 *(Competenze dello Stato).* Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;

2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento dalla qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri Paesi;

3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali, stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;

5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;

6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica».

— Il testo della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante: «Norme di principio sulla disciplina militare», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1978, n. 203.

— Il testo della legge 27 dicembre 1989, n. 409 «Bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1989, n. 303, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 13, comma 12, è il seguente: «12. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista all'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali».

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1990, n. 54, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 15 *(Attività culturali e ricreative).* — 1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicologico, le amministrazioni possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestoine di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno, formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le amministrazioni possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

4. Le amministrazioni iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente

impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi — sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 2 maggio 1989 — entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3».

— Il testo del D.P.C.M. 20 febbraio 1992 «Disciplina degli organismi di gestioni dei servizi sociali nelle amministrazioni statali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 1992, n. 79.

— Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come risulta modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (*Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 1993, n. 276, supplemento ordinario) è il seguente:

«Art. 3 (*Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilità*). — 1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche e cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

— Il testo del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario.

— Il testo della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante: «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1993, n. 306». Il testo dell'art. 5 della predetta legge è il seguente:

«Art. 5 (*Attività di protezione sociale*). — 1. I beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonche del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente al comma 12 dell'art. 13, al comma 4 dell'art. 9 e al comma 6 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonché a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso.

4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, concernente: «Disposizioni urgenti in materia d'imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996. Tale D.L. è stato convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 - *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1996. Il testo dell'art. 9 del D.L. suddetto è il seguente:

«Art. 9 (*Gestioni fuori bilancio*). — 1. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'art. 24, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato art. 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 2, comma 3:

— Il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante: «Norme di principio sulla disciplina militare» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1978, n. 203) è il seguente:

«Art. 8. — I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali.

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 5.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa».

Nota all'art. 2, comma 4:

— Il testo dell'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78 «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alla indennità operativa del personale militare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1983, n. 85, è il seguente:

«Art. 3 *(Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna).* — Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile d'impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le mggiorazioni indicate alla nota *b)* dell'annessa tabella I:

corpi d'armata;

divisioni;

brigate e aerobrigate;

stormi e reparti di volo equivalenti;

gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;

reparti elicotteri e reparti antisom;

reparti di difesa di aeroporto e di eliporti armati;

reparti intercettatori teleguidati (IT);

comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;

unità di controllo operativo e unita di scoperta;

centrali e centri operativi in sede protetta;

unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale e sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b)* dell'annessa tabella I.

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennita di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, reparti e supporti di cui al secondo comma».

Note all'art. 2, comma 6:

— Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1477, e riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 30 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4, comma 2:

— I dati relativi al D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, sono riportati nelle note alle premesse.

Note all'art. 5, comma 1:

— Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n .1978/1965, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 616/1977, è riportato nelle note alle premesse.

97G0241

DECRETO 5 febbraio 1997, n. 210.

Regolamento recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5 che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che approva il regolamento recante semplificazioni ed accelerazioni delle procedure di spesa e contabili;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, che all'art. 9, nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attività di protezione sociale;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, in pari data, con il quale è stato adottato il regolamento per l'attuazione del comma 3 dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, come integrato dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente la disciplina delle attività di protezione sociale: consistenza, valore, e norme d'uso degli apporti dell'amministrazione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Consiglio di Stato n. 1739/96, pronunciato nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 559 del 15 febbraio 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizione, natura, scopo

1. Gli organismi di protezione sociale, quali elementi di organizzazione costituiti dall'Amministrazione militare nell'ambito dei propri enti, distaccamenti, sono tenuti ad uniformare le proprie attività funzionali, amministrative e contabili alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Denominazione

1. Sotto la denominazione di ente/distaccamento sono compresi gli enti/distaccamenti secondo la classificazione dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 (regolamento di amministrazione unificato).

2. Sotto la denominazione di alto comando periferico sono compresi i comandi di Corpo d'armata, i comandi militari territoriali, i comandi di divisione carabinieri e corrispondenti, il comando in capo della squadra navale, i comandi in capo di dipartimento militare marittimo, i comandi militari marittimi autonomi ed i comandi delle regioni aeree.

3. Sotto la denominazione di Ministero vengono comprese la Direzione generale delle provvidenze per il personale, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia.

4. Sotto la denominazione di autorità centrale sono compresi i capi degli stati maggiori della Difesa e di Forza armata, il segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 3.

Contribuzioni

1. Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, in pari data, sono a totale carico degli utenti e devono essere corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. Tali oneri — che per quanto attiene i servizi di mensa ed alloggio effettivamente fruiti sono maggiorati di una quota ricognitoria del 10% — costituiscono contribuzioni, da riassegnare ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, soggette a periodico adeguamento in base alle risultanze di un'apposita contabilità istituita per le spese anticipate dall'amministrazione.

Art. 4.

Organi centrali di indirizzo generale

1. L'autorità centrale emana direttive di indirizzo generale in materia di:

a) pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale e delle relative attività connesse;

b) programmazione dell'impiego dei fondi disponibili sui competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi;

c) coordinamento e controllo delle attività svolte e verifica della loro rispondenza alle finalità degli organismi;

d) definizione delle disposizioni attuative per dare applicazione ai provvedimenti di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, ed all'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556.

2. Gli organi centrali di rappresentanza militare e, ove previsto, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative saranno sentite in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale possibilmente volti anche a favorire l'integrazione interforze.

Art. 5.

Organi di vigilanza e di controllo

1. Gli alti comandi periferici esercitano, attraverso gli uffici preposti, azione di vigilanza, coordinamento e controllo sul funzionamento degli organismi di protezione sociale istituiti nell'ambito della propria giurisdizione territoriale e sulle relative attività assicurando la corretta attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'autorità centrale.

2. I suddetti alti comandi periferici autorizzano l'esercizio delle attività secondo le modalità di gestione di cui ai successivi articoli 7, 8, 9 e 10.

3. Il comandante dell'ente/distaccamento, presso cui l'organismo di protezione sociale è costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attività volte al raggiungimento delle finalità proprie dell'organismo.

Art. 6.

Organi amministrativi

1. Il capo servizio amministrativo dell'ente/distaccamento, nel cui ambito sono costituiti uno o più organismi di protezione sociale, è preposto alla direzione della loro gestione amministrativa. Egli esercita le attribuzioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, spetta al capo servizio amministrativo:

a) ordinare le spese ed i pagamenti per il funzionamento degli organismi di protezione sociale con le modalità di cui al successivo articolo 10;

b) disporre, nel caso di affidamento in concessione, gli adempimenti amministrativi connessi con la concessione e stipulare i relativi atti negoziali.

3. Il cassiere, in caso di gestione diretta, quale agente contabile incaricato della riscossione delle contribuzioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, è tenuto ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni. Egli, in particolare, provvede a:

a) versare in tesoreria le contribuzioni medesime, con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

b) rendere il prescritto conto giudiziale, corredato dei relativi documenti, tramite la competente direzione di amministrazione ai sensi dell'articolo 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 7.

Affidamento in concessione ad organizzazioni costituite fra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

1. L'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale è affidato ad organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, su istanza delle medesime che comprovi il possesso di adeguata idoneità tecnica ed economica per lo svolgimento delle attività stesse.

2. Il comandante dell'ente/distaccamento presso cui l'organismo è costituito, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, l'opportunità e la convenienza economica, sentito l'organismo di rappresentanza militare o le organizzazioni sindacali corrispondenti, previa autorizzazione dell'alto comando periferico da cui dipende ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, delibera l'affidamento in concessione.

3. Il provvedimento di affidamento stabilisce i contenuti del rapporto in termini di durata, le modalità di dettaglio per l'espletamento del servizio, e regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione ed alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nel cui ambito sono costituiti.

4. Il provvedimento dovrà altresì contenere le seguenti condizioni di carattere generale:

a) la concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario, che ha l'obbligo di tenere indenne l'amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa;

b) l'amministrazione condiziona l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti, riservandosi la facoltà di sospenderlo al sopravvenire di esigenze funzionali ed organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento delle attività affidate;

c) l'esecuzione delle attività in affidamento non può essere ceduta neppure parzialmente ad enti o terzi se non previa autorizzazione dell'autorità concedente;

d) la concessione decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dell'ente presso cui è costituito l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale;

e) la concessione è revocata per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività affidate, dalla stessa autorità che ha determinato l'affidamento;

f) in relazione alle attività affidate il concessionario è tenuto a costituire in favore dell'amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi all'esercizio delle attività in affidamento ed a garanzia dei materiali di proprietà dell'amministrazione;

g) il personale preposto alle attività dell'organismo di protezione sociale deve essere di gradimento dell'amministrazione;

h) in caso di cessione a terzi dei servizi affidati, ove la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attività sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione incompatibili con la indiretta cura di un servizio di pubblico interesse, l'organizzazione affidataria si impegna a recedere dalla cessione, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;

i) il concessionario è obbligato a stipulare a sue spese con compagnia di notoria solidità una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti nell'organismo;

l) il concessionario è tenuto a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attività oggetto di concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente assunto, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi.

5. Il capo servizio amministrativo dell'ente/distaccamento stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.

Art. 8.

Affidamento in concessione ad enti

1. In assenza di istanze da parte di organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale può essere affidato ad enti di diritto pubblico o privato con le procedure e nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 7.

2. Ove l'istanza riguardi l'esercizio di attività di protezione sociale di più organismi, essa dovrà assicurare l'impegno ad esercitare nella loro totalità anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attività di singoli organismi che risultino economicamente non convenienti.

3. Il capo servizio amministrativo provvede per la stipula della relativa convenzione.

Art. 9.

Affidamento in concessione a terzi

1. In mancanza di istanze di organizzazioni del personale costituite ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 o di enti, l'amministrazione, nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo 7, procede all'affidamento in concessione a terzi, stipulando apposito atto negoziale con le procedure in forma semplificativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939.

2. L'atto negoziale di cui al precedente comma, in aggiunta alle condizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 7, dovrà altresì contenere le clausole di seguito specificate:

a) l'esercizio delle attività affidate in concessione non può essere ceduto, né in tutto né in parte;

b) ove la persona fisica o un rappresentante della persona giuridica affidataria sia oggetto di provvedimenti giudiziari anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione non compatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse, l'amministrazione determina la decadenza della concessione.

Art. 10.

Gestione diretta

1. La gestione diretta degli interventi di protezione sociale, nei casi previsti dall'articolo 2 del decreto interministeriale 5 febbraio 1997, è attuata mediante organi interni dell'amministrazione.

2. Essa si attua anche con l'eventuale ricorso a contratti di appalti di servizi.

3. Per le spese, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per le entrate, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 11.

Rendicontazione

1. Le spese per il funzionamento degli organismi di protezione sociale sono rendicontate dal capo servizio amministrativo dell'ente/distaccamento secondo le disposizioni di cui agli articoli 257 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

2. In caso di gestione diretta le contribuzioni sono rendicontate dal cassiere dell'ente/distaccamento secondo le disposizioni di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il relativo conto giudiziale è presentato tramite la direzione di amministrazione competente per territorio.

Art. 12.

Norma finale

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 febbraio 1997

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1997
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 155

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante: «Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1993. Il testo dell'art. 5 della suddetta legge è il seguente:

«Art. 5 *(Attività di protezione sociale).* — 1. I beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonché del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'art. 13, al comma 4 dell'art. 9 e al comma 6 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro familiari, nonché a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso.

4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regola-

mento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, concernente: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario.

— Il testo del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, concernente: «Disposizioni urgenti in materia d'imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996. Tale decreto-legge è stato convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1996). Il testo dell'art. 9 del decreto-legge suddetto è il seguente:

«Art. 9 *(Gestioni fuori bilancio)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'art. 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato art. 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnaziane ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate».

— Il testo del D.M. 5 febbraio 1997, recante: «Regolamento in materia d'interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporti dell'amministrazione e relative norme d'uso in attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge 23 dicembre 1993, n. 559», è pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale.*

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 2, comma 1:

— Il testo dell'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, recante: «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1977, n. 239) è il seguente:

«Art. 1. — Sotto le denominazioni appresso indicate, usate nel presente regolamento, sono compresi:

a) comando territoriale: per l'Esercito, i comandi militari territoriali; per la Marina, i comandi in capo di dipartimento militare marittimo e i comandi militari marittimi autonomi; per l'Aeronautica, i comandi di regione aerea;

b) ente: i comandi, le direzioni e ogni altro ufficio o istituto di forza armata o interforze, che hanno gestione di fondi di bilancio con resa del conto direttamente agli organi cui è dovuto il controllo amministrativo e contabile;

c) distaccamento: i comandi, le navi, le direzioni e ogni altro ufficio o istituto di forza armata o interforze che hanno comunque gestione di fondi di bilancio, ma che dipendono per la somministrazione di tali fondi e per la resa della relativa contabilità nei propri rendiconti;

d) reparto: le unità organiche, nonché quelle a carattere interforze che sono comprese in altre unità e che hanno gestione di fondi e di materiali nell'ambito dell'attività amministrativa dell'unità dalla quale dipendono;

e) comandante territoriale: per l'Esercito, i comandanti militari territoriali, per la Marina, i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e i comandanti militari marittimi autonomi; per l'Aeronautica, i comandanti di regione aerea;

f) comandante: i comandanti di unità organiche, i direttori dei servizi territoriali, i capi degli uffici e di altri istituti di forza armata o interforze che hanno amministrazione di personale e di materiale;

g) maresciallo, sergente maggiore, sergente graduato di truppa, militare semplice: i sottufficiali, i graduati di truppa e i militari semplici delle tre forze armate, secondo la corrispondenza dei gradi di cui alla tabella annessa al regolamento di disciplina militare;

h) materiali: le armi; gli armamenti, le munizioni, le macchine, gli attrezzi, i mobili, gli utensili, le derrate, i manufatti, le materie prime, le merci in genere e tutti gli altri oggetti destinati al servizio della difesa».

Nota all'art. 3, comma 1:

— Il testo dell'art. 9, comma 2, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 4, comma 1, lettera d):

— Il testo dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, è stato riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 9 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6, comma 1:

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, recante: «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Eservito, della Marina e dell'Aeronautica (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1977, n. 239) è il seguente:

«Art. 8. — Il capo del servizio amministrativo è preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'ente.

La carica di capo del servizio amministrativo è conferita dal Ministero.

In particolare spetta al capo del servizio amministrativo:

a) raccogliere, coordinare e inoltrare le previsioni del fabbisogno dei fondi per le esigenze dell'anno finanziario successivo, nonché richiedere la somministrazione dei fondi necessari;

b) ordinare, secondo le norme in vigore e le direttive del comandante, le spese in genere;

c) accettare, qualora non abbia nulla da osservare sul riconoscimento della regolarità formale e contabile di cui alla lettera *f)* dell'art. 10, i conti resi dai distaccamenti amministrativamente dipendenti, ordinandone l'inserimento nella contabilità dell'ente;

d) dirigere la gestione amministrativa del danaro e dei materiali affidati ai reparti dipendenti dall'ente;

e) detenere una delle chiavi della cassa di riserva;

f) ordinare i pagamenti e le riscossioni;

g) provvedere, quando non diversamente disposto dal successivo art. 40, alla stipulazione dei contratti, nonché disporre gli adempimenti amministrativi connessi alla esecuzione dei lavori, delle forniture e delle vendite;

h) disporre, salvo il capo previsto dall'art. 289, l'assunzione in carico e lo scarico di materiali che provengono da o devono essere ceduti ad altri magazzini, nonché dare disposizioni per gli adempimenti amministrativi relativi al ricevimento e al riconoscimento dei materiali acquisiti dal commercio;

i) predisporre, salvo il caso previsto dall'art. 289, i provvedimenti per la dichiarazione di fuori uso dei materiali, a termine delle disposizioni contenute nel presente o in speciali regolamenti e per la vendita dei materiali recuperati, nonché dei residuati di lavorazione;

l) ordinare la somministrazione dei fondi ai distaccamenti amministrativamente dipendenti;

m) effettuare le verifiche e presiedere alle operazioni che il presente o speciali regolamenti attribuiscono alla sua competenza;

n) firmare la corrispondenza degli uffici dipendenti, anche diretta a comandi superiori, purché non sia connessa a fatti di carattere disciplinare o attinenti alla istruzione, addestramento ed igiene dei militari;

o) assistere alle ispezioni e verifiche disposte dalle superiori autorità».

Note all'art. 6, comma 3:

— Il testo del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 219 è il seguente:

«Art. 219. — Le entrate dello Stato sono costituite di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti regolamenti, o di altri titoli.

Tutte le entrate dello Stato debbono essere inscritte nel bilancio di previsione, per quelle, tuttavia, che non sieno in esso previste rimane impregiudicato il diritto dello Stato a riscuotere e fermo il dovere, da parte delle competenti amministrazioni e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne l'accertamento e la riscossione».

— Il testo dell'art. 610 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

«Art. 610. — Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che s'ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.

Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.

Nei casi però che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosità alla presentazione dei conti periodici cui è tenuto, l'amministrazione competente può richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali è stabilito dall'art. 35 della legge 13 agosto 1862, n. 800».

Nota all'art. 7, comma 1:

— Il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante: «Norme di principio sulla disciplina militare» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1978, n. 203, è il seguente:

«Art. 8. — I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali.

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 5.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa».

Nota all'art. 8, comma 1:

— Il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è riportato in nota all'articolo precedente.

Note all'art. 9, comma 1:

— Il testo dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è riportato in nota all'art. 7.

— Il testo del D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939, concernente: «Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1984, n. 57.

Nota all'art. 10, comma 1:

— Il testo del decreto interministeriale 5 febbraio 1997 è riportato nella presente *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 10, comma 3:

— I dati relativi al D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, sono riportati in nota all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 10, comma 4:

— Il testo dell'art. 219 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è riportato in nota all'art. 6, comma 3.

Nota all'art. 11 comma 1:

— Il testo dell'art. 257 del D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076 (Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), è il seguente:

«Art. 257. — Gli enti rendono il conto, alla fine di ogni trimestre, dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le anticipazioni ricevute e le spese sostenute».

Nota all'art. 11, comma 2:

— I dati relativi al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sono riportati in nota all'art. 6, comma 3.

97G0242

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agorà», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del-

l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 maggio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Agorà», B.U.S.C. 6129, con sede in Altamura, costituita per rogito del notaio Berloco Nicola in data 25 febbraio 1987, repertorio n. 77133, registro imprese n. 21608, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5429

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Artigiana di garanzia Artigiancredito», in Corato.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 gennaio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Artigiana di garanzia Artigiancredito», B.U.S.C. 6146, con sede in Corato, costituita per rogito notaio Lojodice Federico in data 10 febbraio 1987, repertorio n. 824, registro imprese n. 8341, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5430

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Croce», in Palo del Colle.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 ottobre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La Società cooperativa «Santa Croce», B.U.S.C. 4586, con sede in Palo del Colle, costituita per rogito notaio Michele Somma, in data 30 gennaio 1981, repertorio n. 10874, registro imprese n. 12612, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5431

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Galaxy», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 marzo 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Galaxy», B.U.S.C. 5750, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio Ignazio Ancona, in data 18 febbraio 1986; repertorio n. 222, registro imprese n. 7373, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5432

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Tutti i Santi», in Andria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 gennaio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Tutti i Santi», con sede in Andria, costituita per rogito notaio Oscar Pagliani in data 20 gennaio 1988, repertorio n. 42927, registro imprese n. 8724, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5433

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Leonardo da Vinci», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 5 maggio 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Leonardo da Vinci», con sede in Bitonto, costituita per rogito notaio Oliva Luigi in data 2 giugno 1988, repertorio n. 8402, registro imprese n. 21869, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5434

DECRETO 23 giugno 1997.

Direttive per la gestione delle attività di studi e ricerche riguardanti il mercato del lavoro per il 1997.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 1, della legge n. 56/1987 che stabilisce le funzioni della direzione generale dell'Osservatorio del mercato di lavoro;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge numero 108/1991, convertito con legge n. 169/1991, con il quale viene previsto che la direzione generale predetta per l'assolvimento dei compiti istituzionali possa avvalersi, oltre che degli osservatori regionali, delle regioni, istituti ed enti interessati, mediante apposite convenzioni;

Vista la direttiva n. 92/50 CEE del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

Visto il decreto legislativo n. 157/1995, contenente norme per l'attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;

Visto il proprio decreto ministeriale 10 novembre 1995, relativo alle direttive per la promozione e la realizzazione della programmazione di studi e ricerche sul mercato del lavoro e delle modalità procedurali in esso esplicitate per l'anno 1995, confermate con il decreto ministeriale 11 dicembre 1995 per il successivo 1996;

Vista la circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 60580/E/3 del 27 gennaio 1997, registrata dalla Corte dei conti il 9 aprile 1997, n. 1, foglio n. 40, con la quale è stata emanata la direttiva in materia di affidamento di ricerca;

Visto il decreto legislativo n. 39/1993, con il quale sono dettate norme in materia di sistemi informativi automatizzati della pubblica amministrazione in base alle quali ogni amministrazione deve essere autorizzata dalla autorità per l'informatica della pubblica amministrazione all'acquisto di beni e servizi per i suddetti sistemi;

Considerato che è stato istituito con decreto ministeriale 28 novembre 1995, inviato in data 24 maggio 1996 alla Ragioneria centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il comitato tecnico-scientifico per la valutazione dei progetti relativi ad attività di studi e ricerche sul mercato del lavoro;

Riconosciuta la permanenza e l'attualità delle esigenze che furono alla base del predetto programma di studi e ricerche anche per l'esercizio 1997 riconducibili alle innovazioni connesse all'evoluzione del quadro legislativo nazionale ed agli impegni assunti dal Governo nel settore delle politiche del lavoro e per l'occupazione, in dipendenza della sottoscrizione con le parti sociali dei protocolli d'intesa del 23 luglio 1993 e del 24 settembre 1996, nonchè alle priorità per la determinazione per la strategia comune per l'occupazione individuate dal Consiglio europeo dell'U.E. come individuate nella sessione di Essen e ribadite dalla stessa istanza istituzionale nelle successive sessioni segnatamente a Matrid (dicembre '95), Firenze (giugno '96) e, ad ultimo, Dublino (dicembre '96);

Ravvisata la necessità, attesi i vincoli di bilancio di determinare le aree per le quali può riconoscersi prioritaria l'esigenza di approfondimento, analisi, studio o ricerca, da realizzarsi, comunque, coerentemente con gli impegni sopra richiamati;

Riconosciuto che le priorità predette debbano riguardare le aree dell'allargamento della base produttiva; della promozione e la lotta alla disoccupazione in particolare nel Mezzogiorno; le flessibilità del lavoro e correlate politiche del lavoro che abbiano ad oggetto in particolare l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro; la prevenzione della disoccupazione di lunga durata; il raggiungimento delle pari opportunità e la misure in favore di «gruppi» particolarmente colpiti dalla disoccupazione ovvero da fenomeni di emarginazione sociale;

Riconosciuta la pertinenza — per assicurare la necessaria trasparenza, concorrenza ed economicità — della procedura e dei criteri per l'aggiudicazione delle attività di studi e ricerche, già approvate con circolare n. 866/I/L del 15 febbraio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1996, per la cui attuazione provvede la competente direzione generale per l'Osservatorio del mercato del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Le attività di studi e ricerche sul mercato del lavoro promuovibili nel corso dell'esercizio 1997 avvalendosi delle risorse a tali obiettivi specificatamente destinate nel relativo capitolo 4602 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardano prioritariamente le aree correlate alle indicazioni individuate dall'Unione europea nella prospettiva della determinazione della comune strategia per la promozione dell'occupazione e per la lotta alla disoccupazione;

Tenuto conto dell'esigenza di assecondare gli obiettivi definiti nell'ambito dei protocolli d'intesa stipulati tra Governo e parti sociali, ulteriori priorità sono cor-

relate agli aspetti innovativi delle susseguenti normative legislative e contrattuali anche in vista di verificarne l'efficacia;

Per le integrazioni delle capacità funzionali ed operative delle strutture tecnico-amministrative necessarie per assolvere gli impegni relativi al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche del lavoro e per l'occupazione in coerenza anche ad impegni in senso analogo derivanti dalla partecipazione alla strategia per l'occupazione delineata dall'U.E., le attività di studio e ricerche potranno essere rivolte alla promozione ed acquisizione di assistenza tecnica per la modellizzazione di metodologie e procedure per la valutazione e il monitoraggio delle predette politiche. Per gli obiettivi predetti è ammessa l'acquisizione eventuale di software applicativo purché strettamente correlato alle attività di progettazione e sperimentazione della ricerca.

Art. 2.

Per gli aspetti procedurali le predette attività si confermeranno alle norme di contabilità generale dello Stato e successive modifiche e integrazioni e della direttiva impartita con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 60580/E/3 del 27 gennaio 1997, registrata dalla Corte dei conti il 9 aprile 1997, n. 1, foglio n. 40.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicanto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 226

97A5493

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 giugno 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania dal sig. Gernot Ellecosta, cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 7 novembre 1997;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania, in data 3 novembre 1991, dal sig. Gernot Ellecosta, nato a Bolzano in data 5 settembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A5494

DECRETO 24 giugno 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Paediatric Nursing for Enrollend Nurses» conseguito in Inghilterra della signora Persich Helen Geraldine, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 31 gennaio 1995;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Paediatric Nursing for Enrollend Nurses» conseguito in Inghilterra, in data 1° febbraio 1985, dalla signora Persich Helen Geraldine, nata a Eastham (Gran Bretagna) il 12 marzo 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A5495

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 maggio 1997.

Impegno della somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati per l'esercizio 1997, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Marche, Abruzzo e al «Policlinico A. Gemelli» Roma;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001350 del 7 aprile 1997 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali settime rate semestrali (valuta 30 giugno 1997) per mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo e al Policlinico Gemelli per un importo complessivo di L. 1.793.530.342;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997, la somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.793.430.342 è impegnata, per il 1997, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni		Importi
1) Regione Marche	L.	348.165.672
2) Regione Abruzzo	»	205.797.496
3) Policlinico Gemelli «Roma» .	»	1.239.567.174
Totale ...	L.	1.793.530.342

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1997.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A5496

DECRETO 5 maggio 1997.

Impegno della somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati per l'esercizio 1997, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanita, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 013, con il quale si dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001350 del 7 aprile 1997 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali terze rate semestrali (valuta 30 giugno 1997) per oneri di ammortamento di mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo per un importo complessivo di L. 3.348.255.161;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997, la somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 3.348.255.161 è impegnata, per il 1997, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni		Importi
1) Regione Molise	L.	1.843.047.817
2) Regione Liguria	»	1.278.052.991
3) Regione Abruzzo	»	227.154.353
Totale...	L.	3.348.255.161

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1997.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A5498

DECRETO 5 maggio 1997.

Impegno della somma complessiva di L. 21.370.561.959 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati per l'esercizio 1997, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, conla BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009, con il quale si dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Marche e Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia, all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», e all'I.F.O. - Istituto fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001350 del 7 aprile 1997 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali quinte rate semestrali (valuta 30 giugno 1997) per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia; all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», all'I.F.O. (Istituti fisioterapici di Roma) per un importo complessivo di L. 21.370.561.959;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997, la somma complessiva di L. 21.370.561.959 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 21.370.561.959 è impegnata, per il 1997, a favore della Cassa depositi e prestiti secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni		Importi
1) Regione Marche	L.	1.567.104.187
2) Regione Emilia-Romagna ..	»	7.739.876.999
3) Regione Liguria	»	103.251.979
4) Regione Lombardia	»	7.597.932.700
5) Università degli studi di Roma di Tor Vergata	»	1.987.600.587
6) I.F.O. (Istituti fisioterapici Ospitalieri di Roma)	»	2.374.795.507
Totale . . .	L.	21.370.561.959

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 21.370.561.959 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1997.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A5497

DECRETO 5 maggio 1997.

Impegno della somma complessiva di L. 41.934.798.809 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati per l'esercizio 1997, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti mutuanti: 1) Mediovenezie S.p.a. - Verona, 2) Banco di Sicilia - Palermo, 3) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - Roma, 5) IMI - Istituto mobiliare italiano - Roma, 6) Banca Carige - Cassa di risparmio di Imperia e di Genova - Genova; per mutui concessi alle regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte e agli istituti: «Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone)», e «G. Gaslini» di Genova, per i rispettivi progetti di interventi, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001393 del 9 aprile 1997, con la quale si chiede, fra l'altro, in ordine ai summenzionati istituti bancari, il versamento degli importi per i successivi trasferimenti, a cura della stessa Cassa, quale settima rata, valuta 30 giugno 1997, ai sopracitati istituti mutuanti per un complessivo di L. 41.934.798.809;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997, la somma complessiva di L. 41.934.798.809 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 30 giugno 1997, secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti		Importi
1) Mediovenezie S.p.a.	L.	13.522.721.458
2) Banco di Sicilia	»	7.103.199.599
3) Monte dei Paschi di Siena	»	16.955.622.025
4) Crediop	»	2.545.772.173
5) IMI	»	755.820.830
6) Carige	»	1.051.662.724
Totale	L.	41.934.798.809

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 41.934.798.809 è impegnata, per il 1997, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 41.934.798.809 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 30 giugno 1997.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A5499

DECRETO 5 maggio 1997.

Impegno della somma complessiva di L. 27.433.474.679 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati per l'esercizio 1997, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che, dispone che la Cassa depositi prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali — 30 giugno/31 dicembre — delle venti previste, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti bancari interessati;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001393 del 9 aprile 1997, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento delle somme corrispondenti alle quinte rate semestrali, scadenza 30 giugno 1997, da trasferire

rispettivamente agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo, 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 3) Cariplo - Milano, 4) Banco di Napoli - Napoli e 5) Banco Ambrosiano Veneto - Trieste; per mutui concessi alle regioni: 1) Sicilia, 2) Toscana, 3) alla «Fondazione centro San Raffaele del monte Tabor», 4) Puglia e 5) Friuli-Venezia Giulia, per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 per un importo complessivo di L. 27.433.474.679;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997, la somma complessiva di L. 27.433.474.679 a favore della Cassa deposit e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 30 giugno 1997 secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti		Importi
1) Banco di Sicilia	L.	13.839.911.626
3) Monte dei Paschi di Siena	»	8.196.722.592
2) Cariplo	»	1.039.795.594
4) Banco di Napoli	»	1.114.151.114
5) Banco Ambrosiano	»	3.242.893.753
Totale	L.	27.433.474.679

Decreta:

Art. 1

La somma complessiva di L. 27.433.474.679 è impegnata, per il 1997, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 27.433.474.679 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 30 giugno 1997.

Art. 3

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A5500

DECRETO 5 maggio 1997.

Impegno della somma complessiva di L. 6.357.344.233 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati per l'esercizio 1997, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti

Visto il proprio decreto n. 010 del 24 maggio 1996 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali — 30 giugno/31 dicembre — delle venti previste, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti bancari interessati;

Vista le nota della Cassa depositi e prestiti n. 001393 del 9 aprile 1997, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli importi corrispondenti alle terze rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno 1997, da trasferire rispettivamente agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo, 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 3) Banca Nazionale del Lavoro - Roma, per mutui concessi rispettivamente: 1) Università di Palermo ed alle regioni 2) Toscana e 3) Umbria per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997, la somma complessiva di

L. 6.357.344.233 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 30 giugno 1997 secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi
1) Banco di Sicilia	L. 1.052.533.828
3) Monte dei Paschi di Siena	» 2.006.886.605
2) Banca Nazionale del Lavoro	» 3.297.923.800
Totale	L. 6.357.344.233

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 6.357.344.233 è impegnata, per il 1997, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 6.357.344.233 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 30 giugno 1997.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A5501

DECRETO 6 maggio 1997.

Impegno della somma complessiva di L. 1.154.833.100 a favore degli istituti mutuanti per l'esercizio 1997, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali — ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 — per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata.

Vista la delibera CIPE 25 marzo 1992, con la quale è stata ripartita, tra l'altro, a favore delle regioni a statuto ordinario, la somma complessiva di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al summenzionato comma 13, dell'art. 4 della legge n. 412/1991;

Visto il proprio decreto ministeriale 18 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1993, con il quale sono state stabilite le procedure di accensione mutui e rimborso oneri di ammortamento e pre-ammortamento di cui al richiamato art. 4, comma 3, legge n. 412/1991;

Vista la dichiarazione di versamento dell'istituto mutuante Crediop-Roma, alla competente tesoreria dello Stato a favore della regione Molise;

Vista la quietanza della competente tesoreria dello Stato comprovante il versamento a favore dell'ente sopracitato della somma derivante da contratto di concessione mutui e la relativa richiesta di erogazione della prima rata semestrale delle venti previste e di oneri di preammortamento con scadenza 30 giugno 1997, avanzata dal summenzionato istituto mutuante

Ritenuto di dover impegnare, a favore dell'istituto mutuante sopracitato, la somma complessiva di L. 1.154.833.100 quale prima rata e oneri di preammortamento dovute al 30 giugno 1997;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.154.833.100 è impegnata, per il 1997, per le finalità esposte in premessa, a favore dell'istituto Crediop-Roma, valuta 30 giugno 1997.

Art. 2.

È autorizzato il versamento di L. 1.154.833.100 a favore dell'istituto mutuante, con valuta 30 giugno 1997, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A5502

DECRETO 6 maggio 1997.

Impegno della somma complessiva di L. 10.839.499.690 a favore degli istituti mutuanti per l'esercizio 1997, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali — ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 — per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Visto il proprio decreto n. 009 del 24 maggio 1996 con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati, ai sensi del citato art. 4, comma 13, della legge n. 412/1991;

Viste le richieste di versamento della terza rata, scadenza 30 giugno 97, degli istituti mutuanti: Interbanca - Milano; 2) Banco di Napoli - Napoli; 3) e 4) Banca regionale europea - Milano; 5) Credito fondiario e industriale - Roma; alle competenti tesorerie dello Stato a favore di: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle D'Aosta - Torino; 2) regione Puglia); 3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Brescia; 4) Ospedale Maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana - Roma;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 10.839.499.690;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 10.839.499.690 è impegnata, per il 1997, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato con valuta 30 giugno 1997:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire	Valuta
1) Interbanca	Milano	204.799.480	30 giugno 1997
2) Banco di Napoli	Napoli	9.533.375.581	30 giugno 1997
3) Banca regionale europea	Milano	221.454.800	30 giugno 1997
4) Banca regionale europea	Milano	724.893.500	30 giugno 1997
5) Credito fondiario e industriale	Roma	154.976.329	30 giugno 1997
	Totale .	10.839.499.690	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti con valuta 30 giugno 1997, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A5503

DECRETO 6 maggio 1997.

Impegno della somma complessiva di L. 50.410.155.132 a favore degli istituti mutuanti per l'esercizio 1997, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008, con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati per le proprie esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ai sensi della legge n. 412/1991, art. 4, comma 13;

Viste le richieste di versamento della quinta rata scadenza 30 giugno 1997, avanzate dai seguenti interessati istituti mutuanti: 1) Medio Credito fondiario centro Italia - Ancona, 2) Crediop - Roma, 3) Banco di Napoli - Napoli, 4) Crediop - Roma, 5) Cariplo - Milano, 6) Banca regionale europea - Milano, 7) Crediop - Roma, 8) Credito fondiario e industriale S.p.a. - Roma, 9) Banco di Sardegna - Sassari, 10) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia. 11) Cariplo - Milano. 12) Banca mediterranea - Potenza - e 13) IMI S.p.a. - Roma; per mutui concessi. rispettivamente, a favore delle regioni: 1) Abruzzo, 2) Lazio, 3) Calabria, 4) Piemonte e 5) Lombardia, nonché, 6) all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano, 7) Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» - Trieste, 8) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova, 9) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari, 10) Centro riferimento oncologico di Aviano (Pordenone), 11) Istituto Carlo Besta - Milano, 12) Istituto zooprofilattico della Puglia e Basilicata - Foggia, e 13) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la soma complessiva di L. 50.410.155.132;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 50.410.155.132 è impegnata, per il 1997, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire	Valuta
1) Mediocredito fondiario centro Italia	Ancona	3.098.751.522	30 giugno 1997
2) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	12.079.595.829	30 giugno 1997
3) Banco di Napoli S.p.a. - oo.pp.	Napoli	4.313.808.362	30 giugno 1997
4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	9.482.578.803	30 giugno 1997
5) Cariplo - Cassa di risparmio delle province lombarde	Milano	19.057.103.702	30 giugno 1997
6) Banca regionale europea S.p.a.	Milano	521.118.300	30 giugno 1997
7) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	296.029.665	30 giugno 1997
8) Credito fondiario e industriale	Roma	269.370.798	30 giugno 1997
9) Banco di Sardegna S.p.a.	Sassari	189.409.728	30 giugno 1997
10) Cassa di risparmio di Gorizia	Gorizia	215.577.120	30 giugno 1997
11) Cariplo - Cassa di risparmio delle province lombarde	Milano	248.117.527	30 giugno 1997
12) Banca mediterranea	Potenza	211.775.452	30 giugno 1997
13) IMI S.p.a.	Roma	426.918.324	30 giugno 1997
	Totale . . .	50.410.155.132	

Art. 2

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 30 giugno 1997, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3

L'onere relativo graverà sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A5504

DECRETO 6 maggio 1997.

Impegno della somma complessiva di L. 62.823.622.895 a favore degli istituti mutuanti per l'esercizio 1997, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13, dell'art. 4 della legge n. 412/1991;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 010, con il quale, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle 20 previste per mutui concessi — ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991 —, valuta 30 giugno e 31 dicembre — a favore degli interessati istituti mutuanti: 1) Melior Consorzio, Consorzio nazionale credito medio lungo termine - Roma; 2) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer) - Bologna; 3) Banca Carige, Cassa di risparmio di Genova e Imperia - Genova; 4) e 5) Mediovenezie banca S.p.a. - Verona (già Federalcasse Banca S.p.a. e Mediocredito delle Venezie S.p.a.; 6) Banca Monte Dei Paschi Di Siena - Siena; 7) Banco di Napoli - Napoli; 8) Banca medierranea - Potenza; 9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche; 10) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer); 11) e 12) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia; 13) Mediosud S.p.a. (già Medio credito della Puglia); per mutui concessi rispettivamente, alle regioni: 1) Umbria; 2) Emilia Romagna, 3) Liguria, 4) Veneto, 5) Marche, 6) Toscana, 7) Campania, 8) Basilicata, 9) Policlinico San Matteo di Pavia, 10) Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna, 11) Istituto G. Gaslini - Genova, 12) Istituto nazionale ricerca sul cancro - Genova, 13) Istituto Saverio De Bellis - Castellana Grotte Bari;

Visto, altresì, il successivo proprio decreto ministeriale 24 maggio 1995, n. 007, con il quale, fra l'altro, si prendeva atto della incorporazione per fusione di alcuni istituti bancari mutuanti ivi indicati;

Viste le richieste degli interessati istituti mutuanti del versamento della settima rata semestrale, valuta 30 giugno 1997 ammontanti a complessive L. 62.823.622.895;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 62.823.622.895 è impegnata, a valere sulle disponibilità del fondo oneri derivanti dai mutui contratti per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, ecc., 1997, parte di conto capitale, a favore degli istituti mutuanti, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicati:

Istituti o mutuanti	Sede	Importo in lire	Valuta
1) Meliorconsorzio: Consorzio nazionale credito medio lungo termine	Roma	2.442.421.966	30 giugno 1997
2) Cassa di risparmio in Bologna	Bologna	11.236.966.956	30 giugno 1997
3) Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	4.323.610.419	30 giugno 1997
4) Mediovenezie Banca S.p.a.	Verona	15.403.580.566	30 giugno 1997
5) Mediovenezie Banca S.p.a.	Verona	3.985.141.801	30 giugno 1997
6) Banca Monte dei Paschi di Siena	Siena	8.356.387.978	30 giugno 1997
7) Banco di Napoli	Napoli	13.509.070.626	30 giugno 1997
8) Banca mediterranea	Potenza	1.364.555.345	30 giugno 1997
9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	748.898.965	30 giugno 1997
10) Cassa di risparmio di Bologna	Bologna	547.492.370	30 giugno 1997
11) Banca Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	451.089.578	30 giugno 1997
12) Banca Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	308.540.850	30 giugno 1997
13) Mediosud S.p.a.	Bari	145.865.475	30 giugno 1997
	Totale . .	62.823.622.895	

Art. 2.

È autorizzato il versamento, valuta 30 giugno 1997, a favore degli istituti mutuanti secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A5505

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 maggio 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» per il battello di emergenza denominato «MX 650 F.R.B», fabbricato dalla società Novurania - S.p.a., in Tione di Trento.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 44, 30 e 47 del capitolo III della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A.689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società Novurania - S.p.a., con sede in Tione di Trento, via Circonvallazione n. 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il battello di emergenza denominato «MX 650 F.R.B.» a cui sono state apportate alcune modifiche rispetto al prototipo già approvato con decreto ministeriale n. 63/1995 del 26 luglio 1995;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporti n. 95/DG/84/TA, in data 15 aprile 1997;

Visto il precedente decreto n. 63/1995 in data 26 luglio 1995;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il battello di emergenza denominato «MX 650 F.R.B.», fabbricato dalla società Novurania - S.p.a., sopracitata a cui sono state apportate alcun modifiche rispetto al prototipo già approvato con decreto ministeriale n. 63/1995 del 26 luglio 1995.

Il predetto battello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Ogni battello di emergenza deve poter essere recuperato rapidamente quando al completo delle dotazioni e con almeno sei persone a bordo come previsto dalle regole 16.4 e 48.2.8 del capitolo III della Convenzione Solas 74 e successivi emendamenti e deve essere fornito degli accessori e dotazioni prescritte dalla Convenzione Solas sopracitata.

Ogni battello deve essere marcato come previsto dalla regola 41.9 del capitolo III della Convenzione Solas 74 e successivi emendamenti, in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio di fabbrica o nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del battello: «MX 650 F.R.B.»;

numero di serie;

estremi del collaudo RINA;

risoluzione IMO A.689(17);

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del battello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalla regola 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

Il predetto battello è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata e dalla sezione 5 della parte 2 della risoluzione IMO A.689(17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A5366

DECRETO 24 maggio 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» per l'indicatore del passo e del modo di funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo «PL30», fabbricato dalla società Pizzorno & Lini - S.r.l., in Genova.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 12 del capitolo V della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge, il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della Società Pizzorno & Lini - S.r.l., con sede in Genova, in via dei Pescatori, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per l'indicatore del passo e del modo di funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo «PL30»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. ele/01601/cma in data 10 aprile trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» l'indicatore del passo e del modo di funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo «PL30» fabbricato dalla società Pizzorno & Lini - S.r.l., sopracitata.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio di fabbrica o nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dell'indicatore del passo e del modo di funzionamento delle eliche a pale orientabili tipo: «PL30»;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Tutte le unità, quando non sono state installate in consolle, dovranno essere situate a distanza non inferiore a 7 metri dalla bussola normale, salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 60 metri, per le quali tale distanza può essere ridotta a 5 metri.

Art. 3.

Il fabbricante del dispositivo dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione ai fini degli adempimenti previsti dalle regole 51 e 52 del capitolo III, della Solas 74, come emandata.

Il predetto dispositivo è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A5367

DECRETO 24 maggio 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» per le cinture di salvataggio per adulti denominate «2010/150» e per bambini denominate «2000/60», prodotte dalla società Momar Sport - S.r.l., in Scafati.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 32 del capitolo III della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A.689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Vista la risoluzione MSC. 54(66) adottata il 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza della società Momar Sport - S.r.l. di Scafati (Napoli), intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per le cinture di salvataggio per adulti denominata «2010/150» e per bambini denominata «2000/60»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporti n. 95DG94/1TA, 95DG94/2TA, in data 17 marzo 1997 trasmessi in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di «tipo approvato» le cinture di salvataggio per adulti denominate «2010/150» e per bambini denominate «2000/60», prodotte dalla società Momar Sport - S.r.l. sopracitata.

Le predette cinture di salvataggio dovranno essere costruite in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale delle cinture di salvataggio: per adulti: «2010/150» e per bambini: «2000/60»;

risoluzione IMO A.689(17) adottata il 6 novembre 1991;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore delle cinture dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento come prescritto dalla regola 51 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

I predetti materiali sono soggetti alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A5368

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 luglio 1997.

Autorizzazione all'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, in Milano, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per alcuni dispositivi di protezione individuale, contro gli shock elettrici, ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, con sede in Milano, via Quintiliano n. 43, in forza del citato decreto legislativo ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per taluni dispositivi individuali di protezione di cui all'allegato II della sopracitata direttiva;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto 22 marzo 1993;

Considerato che l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, è autorizzato al rilascio di certificazione CE, ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686, per i seguenti dispositivi di protezione individuale contro gli shock elettrici:

aste adattabili;

abiti conduttori;

manicotti di materiale isolante;

guanti e muffole;

grembiuli di protezione contri i raggi X.

2. L'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ è altresì autorizzato ad attestare la conformità del sistema di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione sopraelencati ai sensi dell'art. 11, lettere *A)* e *B)*, della direttiva in premessa.

3. Le certificazioni sono effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate è inviata all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione è sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Roma, 2 luglio 1997

Il direttore generale della produzione industriale
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
ALBERTI

97A5473

DECRETO 2 luglio 1997.

Integrazione al decreto ministeriale 6 luglio 1995 con il quale l'Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti, in Milano, è stata autorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per alcuni dispositivi di protezione individuale, ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Visto il decreto 6 luglio 1995 con il quale l'Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti, con sede in Milano, via Bronzino n. 3, è stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE ai sensi della predetta direttiva n. 89/686/CEE per taluni dispositivi di protezione individuale;

Vista l'istanza con la quale la predetta società richiede l'autorizzazione a certificare ulteriori tipi di dispositivi di protezione individuale;

Considerato che per la società A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., permangono i requisiti previsti dall'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1 L'elenco dei dispositivi individuali di protezione di cui ai decreti ministeriali 27 settembre 1994 e 6 luglio 1995 è integrato con i seguenti prodotti:

indumenti di protezione per i vigili del fuoco;

indumenti, dispositivi e relativi accessori staccabili o fissi, per interventi in ambienti freddi.

2. Per i prodotti di cui al precedente comma la società A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. è altresì autorizzata al rilascio d'attestati di conformità del sistema di garanzia della qualità del prodotto finito ai sensi dell'art. 11, lettera *B)* della direttiva n. 89/686/CEE.

3. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha validità triennale.

Roma, 2 luglio 1997

Il direttore generale della produzione industriale
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
ALBERTI

97A5474

DECRETO 2 luglio 1997

Integrazione ai decreti ministeriali 13 aprile 1994, 27 settembre 1994 e 14 febbraio 1996 con i quali l'organismo Istituto scientifico Breda - Tüv Italia - Tüv Bayern - Italcert S.r.l., in Milano, è stato autorizzato al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per taluni dispositivi di protezione individuale, ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Visti i decreti 13 aprile 1994, 27 settembre 1994 e 14 febbraio 1996 con i quali l'organismo Istituto scientifico Breda - Tüv Italia - Tüv Bayern - Italcert S.r.l., con sede in viale Sarca, 336 - Milano, è stato autorizzato a certi-

ficare taluni dispositivi di protezione individuale rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 89/686/CEE;

Vista l'istanza con cui il predetto organismo chiede ora l'estensione della predetta autorizzazione ad altre categorie di dispositivi individuali di protezione;

Considerato che per l'organismo Istituto scientifico Breda - Tüv Italia - Tüv Bayern - Italcert S.r.l., permangono i requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'elenco dei dispositivi individuali di protezione di cui ai decreti sopracitati è integrato con i seguenti prodotti:

autorespiratori di emergenza a circuito chiuso ad ossigeno chimico;

semimaschere filtranti per protezione contro gas e polveri;

filtri antipolvere, filtri antigas e combinati;

elettrorespiratori a filtro antipolvere completi d'elemetti o cappucci;

elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschera intera, semimaschera o quarto di maschera;

indumenti di protezione contro calore e fiamma;

elmetti.

2. Per i prodotti di cui al precedente comma l'organismo Istituto scientifico Breda - Tüv Italia - Tüv Bayern - Italcert S.r.l., è altresì autorizzato al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE, del sistema di garanzia della qualità del prodotto finito ai sensi degli articoli 10 e 11, lettere *A)* e *B)*, della direttiva n. 89/686/CEE.

3. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha validità triennale.

Roma, 2 luglio 1997

Il direttore generale della produzione industriale
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
ALBERTI

97A5475

DECRETO 2 luglio 1997.

Integrazione al decreto ministeriale 4 febbraio 1994 con il quale l'organismo Ricotest S.r.l., in Castelnuovo del Garda, è stato autorizzato al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per taluni dispositivi di protezione individuale, ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Visto il decreto 4 febbraio 1994 con il quale l'organismo Ricotest S.r.l. con sede in Castelnuovo del Garda, frazione Sandrà (Verona), via Einaudi, 6/8, è stato autorizzato a certificare taluni dispositivi di protezione individuale rientranti nel campo di applicazione della direttiva 89/686/CEE;

Vista l'istanza con cui il predetto organismo chiede ora l'estensione della predetta autorizzazione ad altre categorie di dispositivi individuali di protezione;

Considerato che per l'organismo Ricotest S.r.l. permangono i requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'elenco dei dispositivi individuali di protezione di cui al decreto 4 febbraio 1994 è integrato con i seguenti prodotti:

calzature antinfortunistiche - appartenenti alla III categoria;

indumenti di protezione contro il calore e le fiamme appartenenti alla II e III categoria;

dispositivi di protezione degli arti superiori ed inferiori, staccabili o fissi, durante le attività sportive appartenenti alla categoria II e III.

2. Per i prodotti di cui al precedente comma la società Ricotest S.r.l., è altresì autorizzata al rilascio di attestati di conformità del sistema di garanzia della qualità ai sensi dell'art. 11, lettere *A)* e *B)*, della direttiva 89/686/CEE.

3. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha validità triennale.

Roma, 2 luglio 1997

Il direttore generale della produzione industriale
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
ALBERTI

97A5476

DECRETO 2 luglio 1997.

Autorizzazione alla società ANCI Servizi - Sezione CIMAC S.r.l., in Vigevano, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE per alcuni dispositivi di protezione individuale, ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Visti i decreti 4 febbraio 1994 e 6 luglio 1995 con i quali la società ANCI Servizi - Sezione CIMAC S.r.l., con sede in Vigevano, corso Brodolini, 19, è stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE ai sensi della predetta direttiva 89/686/CEE per taluni dispositivi di protezione individuale;

Viste le istanze con le quali la predetta società chiede ora il rinnovo e l'estensione delle predette autorizzazioni ad ulteriori categorie di dispositivi individuali di protezione;

Considerato che per la società ANCI Servizi - Sezione CIMAC S.r.l., permangono i requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società ANCI Servizi - Sezione CIMAC S.r.l., è autorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE, per i seguenti dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686/CEE:

tutti i dispositivi di protezione degli arti inferiori;

guanti di protezione industriale per impieghi meccanici;

guanti da lavoro di cuoio a 5 dita;

guanti di protezione per utilizzatori di motoseghe;

guanti di protezione contro rischi meccanici, livelli 2, 3, 4, 5;

guanti di protezione contro il freddo (fino a −50 °C);

guanti contro l'effetto delle vibrazioni;

guanti di protezione industriale contro aggressioni chimiche;

guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi;

guanti di protezione contro il freddo (oltre a −50 °C).

2. La società ANCI Servizi - Sezione CIMAC S.r.l., è altresì autorizzata al rilascio di attestati di conformità CEE, del sistema di garanzia di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione individuale di cui al precedente comma 1 ai sensi dell'art. 11, lettere *A)* e *B)*, della direttiva sopracitata.

Art. 2.

1. La società ANCI Servizi - Sezione CIMAC S.r.l., è autorizzata al rilascio di attestati di conformità CEE del sistema di qualità ai sensi dell'art. 11, lettera *B)*, limitatamente alle aziende produttrici dei dispositivi di protezione individuale denominati «indumenti protettivi» e ricadenti nel campo di applicazione della citata direttiva 89/686/CEE.

2 La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha validità triennale.

Roma, 2 luglio 1997

Il direttore generale della produzione industriale
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
ALBERTI

97A5477

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 30 maggio 1997.

Disposizioni diverse in materia di pesca marittima.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1969, n. 1639 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 699 sulle modifiche al secondo e terzo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti;

Visto l'art. 32 della legge n. 963 del 1965 che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 che ha dato attuazione alla direttiva 91/492/CEE sulle norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983), 24 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986), 3 novembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1987), 18 febbraio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989), 25 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1991), 11 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992), 6 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto 1992) e 15 giugno 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1993), con i quali sono state stabilite le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di rilevanza commerciale, ai fini della disciplina della pesca marittima, del commercio dei prodotti della pesca e della tutela del consumatore;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 sulla disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ravvisata la necessità di integrare l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche, allegato al decreto ministeriale 15 luglio 1983 e successive modifiche;

Ravvisata altresì l'opportunità di integrare il *plafond* di cui all'art. 21, comma 1, n. 1), del decreto ministeriale 26 luglio 1995, previsto per le imbarcazioni della Sardegna, al fine di consentire il rilascio delle licenze di pesca alle unità già sottoposte con esito positivo all'esame del Comitato finanziamenti di cui all'art. 23 della legge n. 41/1982;

Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che nella seduta del 20 maggio 1997 hanno reso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1983 e successivi aggiornamenti, sono apportate le integrazioni indicate nell'elenco allegato.

Art. 2.

In caso di eventuale importazione di specie ittiche non ancora incluse nell'elenco, le autorità sanitarie di controllo possono attribuire una denominazione provvisoria, che sarà tempestivamente comunicata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 3.

Le confezioni utilizzate alla produzione, con la denominazione in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono ancora essere impiegate per tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Per i motivi di cui alle premesse, il *plafond* stabilito dall'art. 21, comma 1, n. 1), del decreto ministeriale 26 luglio 1995 per il rilascio di nuove licenze di pesca in Sardegna è integrato complessivamente di 403 t.s.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla corte dei conti il 20 giugno 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 189

ALLEGATO

PESCI

Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
pleuronectiformes (pleuronettiformi)	pleuronectidae (pleuronettidi)	lepidopsetta bilineata	Passera del Pacifico
pleuronectiformes (pleuronettiformi)	pleuronectidae (pleuronettidi)	platichthys stellatus	Passera del Pacifico
pleuronectiformes (pleuronettiformi)	pleuronectidae (pleuronettidi)	pleuronectes quadritubercolatus	Platessa
pleuronectiformes (pleuronettiformi)	pleuronectidae (pleuronettidi)	limanda aspera	Limanda
squaliformes (squaliformi)	squatinidae (squatinidi)	squatina squatina	Squadro o pesce angelo

CROSTACEI

Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
decapoda (Decapodi)	solenoceridae (Solenoceridi)	solenocera membranacea	gambero.

97A5471

DECRETO 4 giugno 1997.

Affidamento al Consorzio per la gestione dei molluschi bivalvi di Pescara della pesca dei molluschi bivalvi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, con il quale è stato approvato il V piano triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 1997-1999;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte

dei conti così come modificato dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che è stato costituito il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Pescara a r.l.», abbreviato «Co.Ge.Vo. Abruzzo», con sede a Roseto degli Abruzzi in via Costantino, 3;

Considerato che il suddetto Consorzio comprende soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Pescara avendo aderito, in particolare, numero 124 unità — su 146 iscritte nel compartimento marittimo — abilitate alla pesca con draga idraulica; nonchè numero 2 unità dedite alla pesca con rastrello da natante;

Considerato che il suddetto Consorzio comprende anche natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, i cui armatori hanno rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad esercitare sistemi di pesca con reti da traino e/o da circuizione;

Considerato che lo statuto del suddetto Consorzio, è conforme alle prescrizioni del decreto n. 44/1995 dianzi citato;

Vista la richiesta unitaria pervenuta in data 20 gennaio 1997 delle associazioni nazionali professionali di categoria;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimità, hanno reso parere favorevole nella seduta del 4 aprile 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Pescara la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi nel compartimento marittimo di Pescara a r.l.», abbreviato in «Co.Ge.Vo. Abruzzo» comprendente soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito di tale compartimento avendo aderito, in particolare, numero 124 unità — su 146 iscritte nel compartimento marittimo — abilitate alla pesca con draga idraulica, nonché numero 2 unità dedite alla pesca con rastrello da natante.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Pescara a r.l.» - Co.Ge.Vo. Abruzzo, è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto costitutivo.

Art. 2.

1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Pescara a r.l.» può proporre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Pescara le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/1995 in premessa citato.

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/1995 le persone incaricate dal Consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del Consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo di Pescara.

Art. 3.

1. Il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Pescara a r.l.» ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti e con le modalità vigenti.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al Consorzio ed a quello di singoli soci.

3. La previsione del comma 1, nel caso di costruzione o ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello tipo ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

1. Per la verifica delle attività del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Pescara a r.l.» è costituito un comitato di coordinamento, composto da:

a) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

b) comandante della capitaneria di porto di Pescara o da un ufficiale dal medesimo delegato;

c) un ricercatore esperto in valutazione dei molluschi bivalvi designato dalla unità operativa che effettua la relativa ricerca in attuazoine del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali di categoria (Federcoopesca, Federpesca, Lega pesca, A.G.C.I.);

e) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori della pesca.

2. Le spese di partecipazione alle sedute del comitato non sono a carico del «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Pescara a r.l.».

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1997

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 190

97A5472

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 20 giugno 1997.

Interventi urgenti per l'approvvigionamento idropotabile della città di Iglesias. (Ordinanza n. 76).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e n. 2424 del 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995;

Vista la propria ordinanza n. 69 del 23 aprile 1997, con la quale sono state impartite disposizioni derogatorie in relazione all'esecuzione del nuovo impianto di pompaggio dalla falda di Campo Pisano, primaria fonte di approvvigionamento del comune di Iglesias;

Atteso che tale intervento è necessitato dalla sommersione dell'impianto attualmente esistente che si verificherà conseguentemente alla definitiva fermata della grande centrale di pompaggio della miniera di Monteponi;

Considerato che la predetta fermata potrebbe determinare, in transitorio, il deperimento ulteriore delle caratteristiche dell'acqua emunta dalla falda di Campo Pisano;

Atteso che dovendosi necessariamente concludere il programma già iniziato di fermata, della grande centrale di pompaggio delle miniere di Monteponi, e dovendosi nel contempo, comunque porre in essere gli interventi atti a garantire l'approvvigionamento idropotabile della città di Iglesias, è necessario individuare fonti alternative di approvvigionamento a copertura della fase transitoria;

Atteso che, a tale scopo con fonogramma commissariale n. 267/E.I. del 17 giugno 1997, è stata convocata una riunione di servizio con la partecipazione dell'assessorato regionale dell'industria, dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, dell'Ente minerario sardo e della controllata Società miniere dell'Iglesiente S.p.a. e dell'Ente sardo acquedotti e fognature;

Atteso che in sede di tale riunione tenutasi nei giorni 18 e 19 giugno 1997, sono state individuate le seguenti soluzioni operative:

1) approvvigionamento dal serbatoio di «Punta Gennarta» sino ad una pompata di 90 l/s da miscelare con acqua di provenienza dalla sorgente di Campo Pisano;

2) captazione dai pozzi e/o sorgenti di «Caput Acquas», «Monte Figu 2°», «Guardia su Merti», per un totale di 60 l/s;

Atteso che, relativamente alla fonte di approvvigionamento dal serbatoio di «Punta Gennarta» si rende necessario procedere al vincolo di un volume non inferiore a 1.250.000 mc corrispondenti al consumo relativo a cinque mesi, nell'ipotesi di impossibilità di miscelazione con acque provenienti da Campo Pisano;

Atteso altresì, che è necessario eseguire con somma urgenza tutti i lavori necessari per assicurare l'utilizzo delle fonti di «Caput Acquas», «Monte Figu 2°» e «Guardia su Merti» per un importo stimato di L. 570.000.000;

Atteso che si rende necessario che i lavori predetti vengano eseguiti con somma urgenza e che a tal fine si individua quale soggetto attuatore l'Ente sardo acquedotti e fognature, deputato a gestire l'impianto di adduzione e l'impianto di potabilizzazione;

Atteso che, d'intesa con l'assessore regionale dei lavori pubblici, al finanziamento di tali lavori, si provvederà con fondi del bilancio regionale, e che i costi relativi saranno anticipati dall'Ente attuatore - ESAF;

Ordina:

1. Il quantitativo di 1.250 milioni di metri cubi di risorsa idrica, disponibile nell'invaso di «Punta Gennarta» è vincolato per uso idropotabile.

2. Il Consorzio di bonifica del Cixerri è autorizzato ad erogare, dall'invaso di «Punta Gennarta», a favore dell'ESAF, per uso idropotabile il quantitativo di risorsa sopra indicata.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno efficacia sino alla data del 31 dicembre 1997.

4. Sono disposti i seguenti lavori, da realizzarsi con procedura di somma urgenza per un importo complessivo di L. 570.000.000, per l'adeguamento degli impianti relativi a:

pozzo «Caput Acquas»;

pozzo «Monte Figu 2°»;

pozzo «Guardia su Merti»;

revisione apparecchiature per il sollevamento dal pozzo di «Caput Acquas»;

revisione condotta foranea del tratto pozzo di «Caput Acquas» - serbatoio «Monte Altari»;

adeguamento impianto di potabilizzazione di Iglesias.

5. I lavori predetti saranno realizzati dall'Ente sardo acquedotti e fognature e le relative spese, per motivi di somma urgenza dell'attuazione dei lavori stessi, saranno anticipate dall'Ente sardo acquedotti e fognature medesimo.

L'assessorato regionale dei lavori pubblici, provvederà al recupero delle risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese che saranno sostenute ed anticipate dall'ESAF.

Cagliari, 20 giugno 1997

Il commissario governativo: PALOMBA

97A5478

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Modificazione al programma commissariale di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna; approvazione del progetto «definitivo» dei lavori: «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi»; autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti alla concessione di mutui alla regione Sardegna ed individuazione dell'ente realizzatore e dell'ente attuatore dell'intervento. (Ordinanza n. 77).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il Commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che con ordinanza del Commissario governativo n. 7/1995, art. 2, il sub-commissario governativo, è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il Commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma commissariale;

Vista la propria ordinanza n. 42, in data 20 maggio 1996, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo il secondo stralcio operativo 1995 del medesimo programma;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;

Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto 1996, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del programma che in particolare prevede, tra l'altro, che gli interventi già previsti con finanziamento privato, vengano realizzati attraverso finanziamento pubblico mediante il ricorso ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti;

Atteso che tra le opere previste dal programma commissariale sono ricompresi anche i lavori «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, è stato individuato sin dalla data di predisposizione del pro-

gramma generale di interventi, quale struttura a disposizione del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'Ente autonomo del Flumendosa quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che tale intervento, per l'importo di L. 100.000.000.000, risulta inserito nel programma commissariale di interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna primo, secondo e terzo stralcio operativo;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che, su richiesta dell'Ente autonomo del Flumendosa, con ordinanza del sub-commissario governativo n. 61 del 29 agosto 1996, «in deroga al disposto di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, è stato autorizzato, al fine di ridurre i tempi necessari per l'attuazione dell'intervento nella parte che prevede che possa essere oggetto del contratto d'appalto l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori pubblici qualora sia prevalente la componente impiantistica e tecnologica, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro o scavi archeologici»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art. 5, quarto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il progetto «definitivo» «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi» per un importo di L. 110.000.000.000 secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto a corpo	L.	82.000.055.324
B) Somme a disposizione per lavori, acquisti ecc.	»	4.780.000.000
C) Somme a disposizione per espropri	»	1.700.000.000
D) Revisione prezzi	»	1.640.001.106
E) Spese generali	»	7.841.900.921
F) IVA	»	9.626.195.735
G) Imprevisti	»	2.411.846.914
Importo complessivo	L.	110.000.000.000

Atteso che sul progetto «definitivo» predetto il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 314, reso nell'adunanza del 4 dicembre 1996, ha espresso parere favorevole modificando nel seguente modo il quadro economico:

A) Lavori in appalto a corpo	L.	82.000.055.324
B) Somme a disposizione per lavori, acquisti ecc.	»	4.780.000.000
C) Somme a disposizione per espropri	»	1.700.000.000
D) Revisione prezzi	»	1.640.001.106
E) Spese generali	»	7.841.900.921
F) IVA	»	8.842.005.643
G) Imprevisti	»	3.196.037.006
Importo complessivo	L.	110.000.000.000

Visto l'art. 26, secondo comma, della legge regionale n. 37/1996, in base al quale l'importo delle spese generali forfettariamente determinato a favore degli enti concessionari di opere pubbliche di interesse generale, deve essere incrementato dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

Ritenuto opportuno riconsiderare il quadro economico del progetto, adeguandolo alla normativa suddetta in materia di IVA sulle spese generali, che avrà pertanto la seguente configurazione:

A) Lavori in appalto a corpo	L.	82.000.055.324
B) Somme a disposizione per lavori, acquisti ecc.	»	4.780.000.000
C) Somme a disposizione per espropri	»	1.700.000.000
D) Revisione prezzi	»	1.640.001.106
E) Spese generali	»	7.841.900.921
F) IVA	»	9.626.195.735
G) Imprevisti	»	2.411.846.914
Importo complessivo	L.	110.000.000.000

Atteso che in fase di stesura del progetto definitivo si è verificato che i costi di realizzazione dell'opera stessa ammontano a L. 110.000.000.000 e non già a L. 100.000.000.000, così come già programmato;

Riconosciuta la necessità di modificare il programma commissariale di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica (primo, secondo e terzo stralcio operativo) per la parte che riguarda l'importo dell'intervento denominato: «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi» così come meglio precisato nella sottoelencata tabella *A*:

TAB. *A*

P.O.	Codice	Titolo	Codice	Cod.	Importo in	Ente
2/S1	VII	Collegamento del serbatoio del Medio Flumendosa agli impianti di Cagliari	Cassa DD.PP.	1.04	110.00	E.A.F.
3/S2	VII	Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi	O1	2.01	20.00	E.A.F.
4/S3	VII	Riassetto funzionale ripartitore sud-est Flumendosa Campidano	O1	1.04	50.00	E.A.F.
5/S4	VII	Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro	Cassa DD.PP	1.04	25.00	E.A.F.
8/S5	VII	Derivazione acque del basso Flumendosa ed adduzione al Mulargia	R4	1.03	100.00	E.A.F.
59/S6	VII	Mappatura e ricerca perdite area vasta di Cagliari	O1	1.05	14.00	LL.PP.
63/S7	III	Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga	O1-R2-CDP	1.03	30+18+28	CO.BO.
				TOTALE . . .	395.00	

Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12 con la quale l'amministrazione regionale ovvero i suoi enti strumentali, sono stati autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal Commisario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che a termini del disposto di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443, la Cassa depositi e prestiti, su richiesta del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, provvede alla concessione del mutuo, per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la deliberazione della giunta regionale assunta in data 10 giugno 1996 con il n. 24/65, con la quale la regione assume in proprio l'onere di contrazione dei mutui prevista all'art. 1, quarto comma della legge regionale n. 12/1997, a cui faranno seguito gli atti di concessione agli enti attuatori, per la realizzazione delle opere di che trattasi, al fine di assicurare l'unitario coordinamento finanziario delle diverse operazioni di mutuo ed il controllo attraverso i poteri propri del concedente, della fase attuativa degli interventi;

Atteso pertanto, che su proposta del sub-Commissario governativo deve provvedersi:

alla variazione del programma commissariale di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

all'approvazione del progetto dell'intervento denominato: «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi»;

alla formale richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti fino alla concorrenza dell'importo del progetto pari a L. 110.000.000.000;

all'individuazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento;

all'individuazione dell'Ente autonomo del Flumendosa quale ente attuatore dell'intervento stesso, su atto di concessione dell'assessorato dei lavori pubblici;

alla designazione dei due enti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/1995 art. 5;

Ordina:

Art. 1.

Modifica del programma

1. La tabella *A* del programma commissariale di opere ed interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, approvato con il primo, secondo e terzo stralcio operativo dello stesso, per le motivazioni esposte in premessa risulta così modificata:

TAB. *A*

P.O.	Codice	Titolo	Codice	Cod.	Importo in	Ente
2/S1	VII	Collegamento del serbatoio del Medio Flumendosa agli impianti di Cagliari	Cassa DD.PP.	1.04	110.00	E.A.F.
3/S2	VII	Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi	O1	2.01	20.00	E.A.F.
4/S3	VII	Riassetto funzionale ripartitore sud-est Flumendosa Campidano	O1	1.04	50.00	E.A.F.
5/S4	VII	Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro	Cassa DD.PP	1.04	25.00	E.A.F.
8/S5	VII	Derivazione acque del basso Flumendosa ed adduzione al Mulargia	R4	1.03	100.00	E.A.F.
59/S6	VII	Mappatura e ricerca perdite area vasta di Cagliari	O1	1.05	14.00	LL.PP.
63/S7	III	Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga	O1-R2-CDP	1.03	30+18+28	CO.BO.
				TOTALE . . .	395.00	

Art. 2.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base dei pareri del Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citati in premessa, delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e su proposta del sub-Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda, è approvato:

il progetto «definitivo» dei lavori di «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi» dell'importo complessivo di L. 110.000.000.000 così ripartito:

A) Lavori in appalto a corpo	L.	82.000.055.324
B) Somme a disposizione per lavori, acquisti ecc.	»	4.780.000.000
C) Somme a disposizione per espropri	»	1.700.000.000
D) Revisione prezzi	»	1.640.001.106
E) Spese generali	»	7.841.900.921
F) IVA	»	9.626.195.735
G) Imprevisti	»	2.411.846.914
Importo complessivo	L.	110.000.000.000

2. I lavori di cui al progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 7;

espropriazioni: compimento entro mesi 45;

lavori: inizio entro mesi 14;

lavori: compimento entro mesi 35.

4. Essendo le opere dell'intervento ricomprese nel programma del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'Ente autonomo del Flumendosa dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 3.

Richiesta di concessione di mutuo alla Cassa depositi e prestiti

La Cassa depositi e prestiti, è autorizzata a concedere all'assessorato regionale dei lavori pubblici, che assume l'impegno di erogare direttamente alla Cassa

medesima le rate di preammortamento ed ammortamento relative al mutuo contratto dalla regione Sardegna per la realizzazione dell'intervento denominato: «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi», il mutuo relativo, fino alla concorrenza dell'importo complessivo pari a lire 110.000.000.000.

Art. 4.

Individuazione dell'ente realizzatore e dell'ente attuatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, l'assessorato regionale dei lavori pubblici, è individuato quale ente realizzatore dell'intervento predetto e l'Ente autonomo del Flumendosa è individuato quale ente attuatore dell'intervento stesso, su apposito atto di concessione dell'assessorato dei lavori pubblici che disciplinerà tutte le condizioni dell'affidamento.

2. L'assessore regionale dei lavori pubblici ed il presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa, sono nominati sub-commissari governativi rispettivamente per la realizzazione e per l'attuazione dell'intervento in parola.

Art. 5.

1. L'assessorato regionale dei lavori pubblici e l'Ente autonomo del Flumendosa sono tenuti a fornire regolarmente all'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, tutte le informazioni necessarie per il costante monitoraggio dell'attuazione dell'intervento.

Art. 6.

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto della presente ordinanza, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'Ente autonomo del Flumendosa su designazione del sub-commissario, l'assessore regionale dei lavori pubblici.

Cagliari, 23 giugno 1997

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo
FADDA

97A5506

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Viedma (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Erminio Carlo Albertini, vice console onorario in Viedma (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, ed autentica delle firme apposte in calce a scritture private;

4) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

6) effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi di connazionali indigenti;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, (*omissis*), verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il Ministro: DINI

97A5483

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in San Carlos de Bariloche (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

La signora Fabiana Lucia Tomba, vice console onorario in San Carlos de Bariloche (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, ed autentica delle firme apposte in calce a scritture private;

4) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

6) effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi di connazionali indigenti;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il Ministro: DINI

97A5484

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in General Roca (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Tonino Zinelli, agente consolare onorario in General Roca (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

4) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

6) effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi di connazionali indigenti;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, (*omissis*), verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il Ministro: DINI

97A5485

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Ushuaia (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Valter Carlos Tavarone, agente consolare onorario in Ushuaia (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

4) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

6) effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi di connazionali indigenti;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, (*omissis*), verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il Ministro: DINI

97A5487

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Tres Arroyos (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Carolina Cenci in Gentile, agente consolare onorario in Tres Arroyos (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

4) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

6) effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi di connazionali indigenti;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, (*omissis*), verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il Ministro: DINI

97A5488

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Santa Rosa de Toay (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Carlos Antonio Felice, agente consolare onorario in Santa Rosa de Toay (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

4) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

6) effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi di connazionali indigenti;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, (*omissis*), verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il Ministro: DINI

97A5489

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Esquel (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Gladys Carla Rossi, agente consolare onorario in Esquel (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

4) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

6) effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi di connazionali indigenti;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, (*omissis*), verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il Ministro: DINI

97A5490

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Villa Regina (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Luigi Cassani, agente consolare onorario in Villa Regina (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

4) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza;

5) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali e documenti di viaggio dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

6) effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi di connazionali indigenti;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, (*omissis*), verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il Ministro: DINI

97A5486

Istituzione di un consolato onorario in Kathmandu (Nepal)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito Kathmandu (Nepal), a decorrere dal 1° agosto 1997, un consolato onorario, posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Calcutta (India), con circoscrizione estesa a tutto il territorio del Nepal.

Il presente decreto, dopo essere stato trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro: DINI

97A5491

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1997 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Col. Walter Zambelli, nato il 29 settembre 1946 a Seprio (Como), con la motivazione:

«Comandante di reggimento Alpini designato per il contigente Albatros nella missione di pace Onumoz in Mozambico, ne curava in Patria l'approntamento e successivamente il trasferimento in zona di operazione dove ne assumeva il comando in un momento particolarmente delicato di transizione della missione, caratterizzato da un significativo ampliamento dei compiti e da grandi tensioni tra le forze contrapposte da smobilitare, sfociate in numerose e problematiche situazioni di emergenza.

Con il suo assiduo ed attento operato assicurava la piena funzionalità dei reparti alla mano, il brillante assolvimento dei compiti e la proficua collaborazione con le autorità locali e le altre truppe ONU limitrofe.

Allorché il contingente nazionale veniva pesantemente attaccato sul piano internazionale con critiche chiaramente strumentali, con mano ferma ne manteneva inalterati la coesione e l'alto tono morale e disciplinare.

Brillante esempio di alta professionalità, capacità di comando e grande dedizione al servizio che ha contribuito ad elevare il prestigio dell'Esercito italiano in Patria ed all'estero». Regione Centro (Mozambico) ottobre 1993-maggio 1994. — Beira (Mozambico), 8 giugno 1994.

Ten. col. Oliviero Finocchio, nato il 30 giugno 1952 a Genova, con la motivazione:

«Comandante di battaglione Alpini designato per il contigente Albatros nella missione di pace Onumoz, dirigeva con assoluta perizia la costituzione del reparto ed il suo addestramento in Patria intervenendo spesso in prima persona.

Trasferitosi in zona di operazioni, continuava la sua infaticabile e sagace opera di amalgama con una energica azione di comando che lo portava ad essere sempre presente, nei momenti più rischiosi, al fianco dei suoi uomini ai quali si presentava come brillante figura di ufficiale. Con il suo assiduo ed attento operato assicurava un efficiente passaggio di responsabilità nel settore a lui affidato.

Coinvolto in grave incidente stradale, dopo più di tre mesi trascorsi in zona operazioni, chiedeva ripetutamente di essere lasciato al suo posto dal quale, però doveva essere rimosso per la gravità delle ferite riportate.

Brillante esempio di alta professionalità, capacità di comando ed assoluta dedizione al servizio». Regione Centro (Mozambico) ottobre 1993-febbraio 1994. — Beira (Mozambico), 8 giugno 1994.

Ten. col. Antonio di Vita, nato il 1° aprile 1954 a Palermo, con la motivazione:

«Destinato con scarsissimo preavviso a sostituire il comandante di battaglione operativo in Mozambico nell'ambito del contigente Albatros, conscio della necessità di non lasciare il posto vacante essendo stato evacuato il collega ferito, accettava di prenderne subito il posto ancora prima di aver completato il previsto ciclo immunologico.

Una volta in zona di operazioni, si adoperava con solerzia e capacità in una attenta azione di comando, in un momento particolarmente delicato dell'attività operativa, assicurando la sua costante presenza al fianco del personale sul terreno.

Chiaro esempio di senso del dovere, tenace volontà e dedizione al servizio». Regione Centro (Mozambico) febbraio-aprile 1994. — Beira (Mozambico), 8 giugno 1994.

Magg. Luigi Ziani, nato il 14 marzo 1949 a Udine, con la motivazione:

«Capo ufficio logistico del 15° reggimento Alpini accettava senza esitare, pur di seguire il reparto che in zona di operazioni già disponeva di un ufficiale G-4, di essere impiegato quale ufficiale S-4 del battaglione operativo inserito nel reggimento stesso impegnato nell'ambito del contingente Albatros nella missione di pace Onumoz in Mozambico.

Forte di una alta professionalità non comune nello specifico settore, si adoperava con instancabile dedizione in una situazione estremamente delicata per i rifornimenti assicurando la costante operatività dei mezzi in dotazione al reparto.

Chiamato, dopo sei mesi trascorsi in zona di operazioni, a fare parte del Re.Lo.Co., ancora una volta si adoperava con infaticabile continuità, di giorno e di notte, per risolvere la difficile situazione creatasi in seguito ad una imprevedibile revisione del piano dei trasporti, riuscendo ad assicurare il ripiegamento ordinato dei mezzi e dei materiali del contigente nella delicatissima fase del trasferimento di sede e della riduzione dello stesso.

Raro esempio di spiccata capacità organizzativa, attaccamento al reparto e dedizione al dovere». Regione Centro (Mozambico) ottobre 1993-maggio 1994. — Beira (Mozambico), 8 giugno 1994.

Cap. Lucio Gatti, nato il 5 gennaio 1962 a Treviso, con la motivazione:

«Comandate di compagnia Alpini nell'ambito del contigente Albatros, nel corso dell'operazione Onumoz in Mozambico, assumeva con decisa autorità il comando del distaccamento a lui affidato a circa 200 km dalla sede del comando di battaglione, diventando in brevissimo tempo assolutamente padrone della delicata situazione operativa e logistica del settore a lui affidato.

In condizioni climatiche limite, assicurava in ogni circostanza l'assolvimento del compito, grazie ad una costante presenza tra i suoi uomini e ad una azione trascinante di guida esercitata anche in situazioni estremamente delicate con il reparto impiegato a notevolissime distanze.

Informato dall'ufficiale medico che un alpino si trovava in possibile rischio di vita per una sospetta peritonite, valutava con fredda competenza la situazione, attivando procedure straordinarie che consentivano, dopo un difficile elitrasporto notturno, il tempestivo ricovero presso l'ospedale da campo dove il militare veniva salvato solo grazie alla rapidità dell'intervento.

Brillante esempio di comandante che contribuiva a dare lustro non solo al suo reparto, ma a tutto il contigente nazionale in una sede delicatissima per la sua importanza in ambito internazionale». Regione Centro (Mozambico) ottobre 1993-marzo 1994. - Beira (Mozambico), 8 giugno 1994.

Ten. Massimo Fontana, nato il 3 febbraio 1968 a Pinerolo (Torino), con la motivazione:

«Comandante di compagnia del contingente Albatros in Mozambico, veniva assegnato ad una sede distante circa 200 km dal comando di battaglione, in una situazione operativa estremamente delicata, resa ancor più difficile dalle problematiche condizioni climatiche. Trovandosi in più occasioni a fronteggiare situazioni estremamente critiche, agiva con eccellente iniziativa applicando con coerente freddezza gli ordini ricevuti che lo portavano ad adottare, in ogni circostanza, la linea di condotta migliore.

Riusciva così a risolvere sempre positivamente, le situazioni critiche che doveva fronteggiare, mantenendo il proprio reparto saldo e compatto ed in grado di mostrare un'immagine del soldato italiano altamente positiva agli occhi dei numerosi osservatori internazionali presenti nella sede di Beira.

Infaticabile nella sua azione, costantemente proiettata anche al miglioramento della sistemazione logistica del reparto, si imponeva quale brillante esempio di ufficiale e fulgida figura di comandante che sapeva combinare capacità professionale, spirito d'iniziativa ed attaccamento al reparto». Regione Centro (Mozambico) ottobre 1993-marzo 1994. — Beira (Mozambico), 8 giugno 1994.

97A5492

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferma dell'unico commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio produttori carni della provincia di Perugia» a r.l., in Bettona, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 20 giugno 1997, vengono accettate le dimissioni presentate dai signori Gioacchino Cassarà e dott. Gino Iaculli e il dott. Carlo Lorenzini è confermato unico commissario liquidatore della Società cooperativa «Consorzio produttori carni della provincia di Perugia» a r.l., con sede in Bettona, località Colle III (Perugia) già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 30 novembre 1992.

97A5482

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'«Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS (Sindrome da immunodeficienza acquisita)», in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1988 l'«Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS (Sindrome da immunodeficienza acquisita)», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico 18 dicembre 1987, numero di repertorio 19090/3813, a rogito del notaio Giuseppe Ramondelli.

97A5481

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 luglio 1997

Dollaro USA	1715,46
ECU	1919,26
Marco tedesco	974,14
Franco francese	288,73
Lira sterlina	2890,89
Fiorino olandese	865,21
Franco belga	47,199
Peseta spagnola	11,533
Corona danese	255,75
Lira irlandese	2604,07
Dracma greca	6,204
Escudo portoghese	9,651
Dollaro canadese	1249,15
Yen giapponese	15,212
Franco svizzero	1172,56
Scellino austriaco	138,44
Corona norvegese	233,49
Corona svedese	221,22
Marco finlandese	328,25
Dollaro australiano	1276,65

97A5565

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1997 concernente: «Autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 1997, di un francobollo celebrativo del cinquantenario del Piano Marshall». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 5, prima colonna, dopo il quarto comma delle premesse: «Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;», deve intendersi inserito il comma di seguito riportato: «*Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;*».

97A5462

Comunicato relativo alla deliberazione della Corte dei conti 13 giugno 1997 concernente: «Regolamento per l'organizzazione, presso la Corte dei conti, di un seminario permanente sui controlli. (Deliberazione n. 2/97)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 24 giugno 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 48, seconda colonna, al terzo comma delle premesse, terzo rigo, dove è scritto: «... del bilancio e *della gestione* delle amministrazioni pubbliche;», leggasi: «... del bilancio e *del patrimonio* delle amministrazioni pubbliche;»; inoltre, a pag. 49, prima colonna, art. 1, comma 1, dove è scritto: «1. È istituito presso la Corte dei conti, nell'ambito del *segretario* generale, ...», leggasi: «1. È istituito presso la Corte dei conti, nell'ambito del *segretariato* generale, ...».

97A5463

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 23 aprile 1997 concernente: «Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la S.G.S. - Thomson Microelectronics S.r.l.». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 36, prima colonna, al punto 2. del dispositivo, quarto rigo, dove è scritto: «... nel limite massimo del *10%* dell'investimento ammissibile; ...», leggasi: «... nel limite massimo del *40%* dell'investimento ammissibile; ...».

97A5523

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recante: «Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 27 maggio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto ministeriale n. 22633 del 18 aprile 1997, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 36, seconda colonna, quarto rigo, dove è riporata la dicitura: «*La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 maggio 1997 al 14 novembre 1997.*», deve intendersi eliminata.

97A5392

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11